

Allegato -A- deliberazione n.26 del 22 marzo 2022

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Aggiornamento: 28 febbraio 2022

Sommario

SEZIONE A - NORME GENERALI.....	5
Art. 1 Individuazione ed organizzazione del Gestore.....	5
Art. 2 Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato.....	5
Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua	6
Art. 4 Oneri di urbanizzazione ed estensioni rete.....	7
Art. 5 Ambito e efficacia del Regolamento	7
Art. 6 Applicabilità del diritto e controversie	8
Art. 7 - Trattamento dei dati personali	8
SEZIONE B – SERVIZIO ACQUEDOTTO.....	9
Art. 8 - Oggetto del servizio acquedotto	9
TITOLO 1 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	10
Art. 9 Tipologie di fornitura	10
Art. 10 Bocche antincendio	11
Art. 11 Diritto alla fornitura.....	12
Art. 12 Modalità di fornitura	13
Art. 13 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua	14
Art. 14 Divieto di sub-fornitura	15
Art. 15 Pressione e portata	15
Art. 16 Interruzione o diminuzione della fornitura	16
Art. 17 Sospensione della fornitura	17
Art. 18 Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso	18
Art. 19 Controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dal Cliente	18
Art. 20 Facoltà di accesso alla proprietà privata	18
TITOLO 2 - NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO	19
Art. 21 Allacciamento alla rete di distribuzione.....	19
Art. 22 Contatori.....	19
Art. 23 Impianti e reti interni	22
Art. 24 Richiesta di allacciamento	26
Art. 25 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore.....	27

TITOLO 3 - NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO	28
TITOLO 4 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE.....	30
Art. 26 Sottoscrizione del contratto.....	30
Art. 27 Deposito cauzionale	31
Art. 28 Durata del contratto.....	31
Art. 29 Modifiche del contratto	31
Art. 30 Modalità di recesso dal contratto	32
Art. 31 Subentro – cambio di intestazione.....	32
Art. 32 Risoluzione del contratto	33
Art. 33 Cessione del contratto	33
Art. 34 Tariffe	33
Art. 35 Perdite occulte su impianti interni	34
Art. 36 Fatturazione	34
Art. 37 Pagamenti.....	36
Art. 38 Interessi di mora.....	37
Art. 39 Informazioni e reclami.....	37
TITOLO 5 - RESPONSABILITA' E DIVIETI.....	38
Art. 40 Responsabilità	38
Art. 41 Divieti.....	38
SEZIONE C – SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	40
Art. 42 Oggetto.....	40
TITOLO 6 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA.....	41
Art. 43 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria.....	41
Art. 44 Separazione delle reti di fognatura interne	43
Art. 45 Allacciamento alle reti fognarie pubbliche	43
Art. 46 Prescrizioni per gli allacciamenti	44
Art. 47 Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento	44
Art. 48 Ristrutturazione delle reti fognarie e modifiche agli allacciamenti	45
Art. 49 Vasche Imhoff e fosse biologiche.....	46
Art. 50 Divieti di scarico.....	46

Art. 51 Autorizzazioni allo scarico	47
Art. 52 Nuove reti fognarie ed estensione di reti fognarie esistenti	47
Art. 53 Realizzazione delle reti di fognatura esterna privata.....	48
Art. 54 Realizzazione delle reti di fognatura esterna	48
Art. 55 Progetto per la realizzazione di reti di fognatura esterna da parte di privati.....	49
TITOLO 7 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI	49
Art. 56 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate	49
Art. 57 Disciplina degli scarichi di acque meteoriche	51
Art. 58 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali	55
.....	56
Art. 59 Scarico di acque derivanti da operazioni di scambio termico.....	56
Art. 60 Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di drenaggio della falda	57
Art. 61 Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità	58
Art 62 Scarichi di ospedali e case di cura e piscine private	59
Art. 63 Scarichi di sostanze radioattive.....	59
Art. 64 Variazione degli scarichi.....	59
Art. 65 Cessazione degli scarichi	59
Art. 66 Accertamenti e controlli.....	59
TITOLO 8 - TARIFFE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE	60
Art. 67 Tariffa del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico	60
Art. 68 Elementi necessari alla determinazione dei corrispettivi per i servizi di collettamento e depurazione degli scarichi soggetti ad autorizzazione	60

SEZIONE A - NORME GENERALI

Art. 1 Individuazione ed organizzazione del Gestore

ALFA è una società a capitale interamente pubblico che gestisce il Servizio Idrico Integrato della Provincia di Varese – ambito tariffario Alfa srl, progetta e realizza nuove reti e impianti e cura la manutenzione di quelli esistenti.

Art. 2 Compiti e attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato

1. Ai sensi dell'articolo 74, lettera r, del D.Lgs. n. 152/06 "il Gestore del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)" è "il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un Ambito Territoriale Ottimale".
2. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (d'ora in avanti "Gestore") ha i compiti e le attribuzioni indicati nella "Convenzione di affidamento del Servizio Idrico Integrato" (d'ora in avanti "Convenzione") sottoscritta con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del D. Lgs. n. 152/06, in particolare:
 - la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso nell'ambito del Servizio Idrico Integrato;
 - l'allestimento e conduzione dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
 - lo smaltimento dei rifiuti elencati nel comma terzo dell'art. 110 del D.Lgs. n. 152/06, ed eventualmente, previa autorizzazione della Provincia competente e d'intesa con l'Ufficio d'Ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, anche dei rifiuti non elencati nel comma terzo del citato art. 110 purché compatibili con il processo di depurazione. Tale attività può essere svolta in impianti di trattamento adeguati ed a condizione di non compromettere il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;
 - le funzioni di vigilanza e controllo di cui agli articoli 128 e 165 del D.Lgs. n. 152/06.
3. Al fine di salvaguardare il patrimonio idrico e finalizzare correttamente l'utilizzo delle risorse idriche per garantire in futuro i fabbisogni idropotabili, il Gestore può erogare acqua non potabile ovvero che non ha le caratteristiche di potabilità ai sensi di legge, tramite infrastrutture dedicate (ad esempio pozzi di prima falda e reti connesse) e destinate esclusivamente a tali usi.
4. Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano d'Ambito.

Art. 3 Corretto e razionale uso dell'acqua

1. L'acqua costituisce una risorsa pubblica che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà. Qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.
2. Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.
3. Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità. Con tale scopo, il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue urbane.
4. Il Gestore, in ottemperanza al Piano d'Ambito, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto della quantità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata (civile, industriale e irriguo). Per la distribuzione della risorsa il Gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di ambito.
5. Nell'ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue, il Gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.
6. Il Cliente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento. Allo stesso modo, il Cliente si impegna a fruire del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico dei reflui nel rispetto delle norme vigenti e del presente Regolamento.
7. Il Gestore si impegna a promuovere sul territorio gestito l'uso consapevole della risorsa attraverso:
 - lo sviluppo della formazione ambientale nelle scuole di ogni ordine e grado;
 - la promozione dell'utilizzo a scopi irrigui di acqua non potabile proveniente da pozzi di prima falda;
 - il sostegno ad attività volte alla tutela ed alla promozione della risorsa idrica.

Art. 4 Oneri di urbanizzazione ed estensioni rete

1. Il Comune appartenente all'Ambito della Provincia di Varese – ambito tariffario Alfa s.r.l. - si impegna, prima o con l'inizio dei lavori relativi alle opere non in cessione (edifici privati) oggetto di Permesso di Costruire e/o di altro titolo abilitativo, a garantire che siano realizzate a carico del privato, con caratteristiche di funzionalità, le opere di urbanizzazione relative al servizio idrico integrato (fognature – acquedotto) secondo le prescrizioni fornite dal Gestore stesso.
2. Il rilascio del Permesso di Costruire da parte di una Amministrazione Comunale comporta per il privato “la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione” (art. 16 comma 1 del Dpr 6 giugno 2001, n. 380).
3. Gli oneri di urbanizzazione sono dovuti “in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio” quindi delle opere indispensabili per urbanizzare l'area interessata all'intervento edilizio, tra cui le opere di acquedotto e fognatura.

Art. 5 Ambito e efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha validità nel territorio dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese – ambito tariffario Alfa s.r.l. - relativamente al Servizio Idrico Integrato affidato al Gestore.
2. Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti del Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) di seguito Clienti. Esso dovrà essere ritenuto parte integrante di ogni contratto di fornitura del servizio idrico, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto del Cliente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo o comunque quando ne faccia espressa richiesta.
3. Per tutto quanto non sia espressamente previsto nel Regolamento, si osservano le norme nazionali e regionali in materia di scarichi.
4. Il Cliente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo, qualora l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese ritenesse necessario il trasferimento del Servizio Idrico Integrato ad altro Gestore.
5. Il presente Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito n.26 del 22/03/2022, esecutiva ai sensi legge, e successivamente reso noto in sede di Conferenza dei Comuni, entra in vigore dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ufficio d'Ambito (www.atovarese.it) in sostituzione ed abrogazione dei Regolamenti attualmente in vigore disciplinanti la materia.
6. Il testo del presente Regolamento è reso pubblico attraverso forme idonee di pubblicità stabilite dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese come esplicitate al successivo comma e diffuso sul proprio sito internet e su quello del Gestore per la massima conoscibilità da parte dei Clienti.
7. L'adozione del presente Regolamento e le successive eventuali variazioni e/o integrazioni

saranno rese note mediante bolletta. Le eventuali variazioni al presente Regolamento dovranno essere approvate dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, anche su proposta del Gestore. Eventuali normative nazionali e regionali emanate dopo l'entrata in vigore del Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, fatto salvo laddove sia necessario il suo successivo adeguamento formale.

Art. 6 Applicabilità del diritto e controversie

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si applicano le norme di legge.
2. Per ogni controversia relativa al contratto di somministrazione il foro competente è quello di Varese.

Art. 7 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali del Cliente da parte del Gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) e s.m.i., recepito dal D. Lgs. 101/2018 del 10/08/2018, recepito dal D. Lgs. 101/2018 del 10/08/2018 in vigore dal 19/09/2018.
2. Il Gestore, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli articoli 13 e 14 di tale Regolamento, consegnerà al Cliente specifica informativa al trattamento dei dati personali
3. Il conferimento dei dati è essenziale per l'identificazione del contraente, per la stipula del contratto di somministrazione e per la successiva gestione del derivante rapporto contrattuale, che risulterebbe materialmente impossibilitato in carenza, o parziale difetto, delle informazioni richieste.

SEZIONE B – SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 8 - Oggetto del servizio acquedotto

1. La presente sezione regola le modalità di erogazione del servizio di acquedotto e i rapporti tra Gestore e Cliente del servizio medesimo.
2. Il Gestore fornisce il servizio di acquedotto ai richiedenti nei limiti dell'estensione e delle potenzialità delle reti e degli impianti gestiti, conformemente a quanto previsto nel Piano d'Ambito che dovrà essere adeguato in relazione ad eventuali mutate esigenze. Il Gestore garantisce che l'acqua erogata abbia caratteristiche chimico- fisiche ed igienico-sanitarie tali da classificarla idonea per il consumo umano (acqua potabile) nel rispetto delle normative vigenti.
3. In presenza di apposita rete di distribuzione, possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile per usi per i quali non è richiesta la caratteristica di potabilità, nel rispetto degli elementi qualitativi e quantitativi del Piano d'Ambito e del Piano di Tutela delle Acque. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dal Cliente nel contratto di fornitura.
4. Il servizio di acquedotto è fornito in modo continuativo con le modalità indicate nel presente Regolamento, nella Carta del Servizio Idrico Integrato, nel Contratto di fornitura e secondo quanto previsto dalle normative vigenti. Le interruzioni della fornitura sono dovute unicamente a lavori in corso e manutenzioni sulla rete e sugli impianti di produzione, adduzione e distribuzione ovvero a cause di forza maggiore e sono regolamentate dal presente Regolamento e dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, disponibile sul sito **www.alfavarese.it**.
5. La presente sezione del documento disciplina la fornitura dell'acqua e le condizioni per la realizzazione o modifica dell'allacciamento alle reti di distribuzione dell'acquedotto ed in particolare sono oggetto del presente Regolamento:
 - il procedimento di allacciamento alla rete acquedottistica;
 - le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete acquedottistica;
 - la gestione amministrativa del rapporto contrattuale;
 - la gestione degli impianti e delle reti del servizio di acquedotto.

TITOLO 1 - MODALITA' DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 9 Tipologie di fornitura

Sono previste le seguenti tipologie di fornitura:

A. Utenze domestiche

- Uso domestico residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- Uso domestico non residente: fornitura destinata a servire una unità immobiliare ad uso abitativo non residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- Uso condominiale: fornitura effettuata con un unico contatore destinato a servire due o più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

B. Utenze non domestiche

- Uso industriale: fornitura destinata ad attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati e di fornitura di servizi all'industria;
- Uso artigianale e commerciale: fornitura destinata a attività il cui processo produttivo di beni o servizi di tipo artigianale è caratterizzato dall'esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare di impresa e fornitura destinata ad attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari
- Uso agricolo e zootecnico: fornitura destinata ad imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche, frutticole, orticole e cerealicole, nonché forniture destinate all'allevamento di animali;
- Uso pubblico non disalimentabile: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (ad esempio polizia, carabinieri, vigili del fuoco, ecc...) e forniture per bocche antincendio.
- Uso pubblico disalimentabile: forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (ad es. Regioni, Città Metropolitane, Comuni, ...) diverse dalle precedenti;
- Altri usi – Uso con funzione di utilità pubblica e sociale: forniture intestate a Enti con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro quali in via esemplificativa e non esaustiva intestate a organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, organizzazioni sportive dilettantistiche, enti iscritti in registri nazionali, regionali, provinciali o locali, enti religiosi civilmente riconosciuti.

- Altri usi – Uso irriguo e collettivo: forniture destinate in modo esclusivo per irrigazione di aree permeabili quali parchi, giardini, aree verdi, orti, nonché destinate ad alimentare fontane pubbliche, fontanelle e case dell'acqua;
- Altri usi – Uso non potabile: forniture di acqua non potabile (nel caso l'utenza sia allacciabile ad una rete non potabile)
- Altri usi – Uso diverso: forniture destinate ad usi diversi dal domestico non ricompresi nelle precedenti categorie, quali ad esempio utenze condominiali per usi comuni e private per usi diversi, utenze uso cantiere, forniture attivate a mezzo di colonnette mobili con contatore (c.d. "colli di cigno") e prelievi autorizzati presso punti di fornitura del Gestore.

Ad ogni tipologia di fornitura corrisponde una specifica tariffa e articolazione delle quote fisse e dei corrispettivi variabili di acquedotto, fognatura e depurazione.

Art. 10 Bocche antincendio

1. Il Gestore potrà concedere, a suo esclusivo giudizio, speciali derivazioni provviste di contatori per bocche antincendio. Le derivazioni antincendio potranno essere autorizzate previo rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia e pertanto la richiesta di allacciamento dovrà essere corredata dalle previste documentazioni progettuali.
2. I lavori inerenti queste speciali derivazioni saranno eseguiti dal Gestore a spese del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
3. Tali reti antincendio dovranno essere dotate di dispositivi antiriflusso atti a prevenire l'inquinamento da riflusso della rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile, secondo le norme tecniche riportate nel presente Regolamento.
4. Le opere installate prima della saracinesca o del contatore restano di proprietà del Gestore, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà del Cliente, che è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite.
5. La valvola di presa all'ingresso della proprietà verrà sigillata aperta dal Gestore in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate e indipendenti l'una dall'altra.
6. I canoni verranno addebitati in bolletta in relazione alle tariffe vigenti.
7. Le bocche antincendio non possono essere aperte se non in caso d'incendio o per la verifica periodica.
8. La pressione di esercizio delle bocche antincendio è la medesima di tutto l'acquedotto. È compito del cliente provvedere a sistemi di innalzamento della pressione se questo è necessario per rispettare la vigente normativa in materia di prevenzione degli incendi.

Prese antincendio senza contatore

9. Attualmente, le bocche antincendio installate sono con o senza contatore. Quelle che ne sono

sprovviste, dovranno progressivamente essere dotate di contatore.

Uso in caso di incendio

10. Il Cliente ha diritto di usufruire dell'acqua nei casi di incendio sfruttando la quantità e la pressione consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale essa deriva, senza responsabilità alcuna del Gestore circa l'azione e l'efficacia della bocca medesima.
11. In caso di presa antincendio senza contatore, le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all'interno della proprietà, sono sigillate dal Gestore. Pertanto, nell'eventualità di un incendio, il Cliente potrà, rompendone il sigillo, aprire e servirsene, con l'obbligo di darne avviso al Gestore entro 24 ore.
12. Nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua utilizzata in caso d'incendio. In tale eventualità, il Gestore deve essere immediatamente informato affinché possa rilevare la lettura qualora fosse installato il contatore ovvero provvedere alla nuova sigillatura degli impianti interni.

Uso in caso di verifica periodica

13. Il Cliente, in caso di verifica periodica degli impianti, dovrà preavvisare il Gestore al massimo entro le 48 ore precedenti la verifica e comunicare l'avvenuto uso delle bocche antincendio entro le 48 ore successive, onde permettere i necessari controlli e/o rilevamenti della lettura.

Uso improprio

13. Qualora le valvole venissero aperte non per causa d'incendio od ogni qualvolta il Cliente mancasse di darne formale preavviso al Gestore e nei casi in cui, con apposita strumentazione tecnica, si verificasse un uso improprio della derivazione antincendio, il Cliente sarà passibile di una penalità replicabile nell'arco dell'anno solare, a ogni mancanza rilevata, secondo quanto previsto dal Prezziario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
14. La penale connessa all'uso improprio delle bocche antincendio sarà addebitata, con apposita voce, nella bolletta successiva al periodo in cui sono state rilevate le irregolarità
- 15 Il Cliente che fa uso improprio di una presa antincendio provvista di contatore, oltre alla penale, è soggetto all'addebito dell'acqua consumata alla tariffa eccedenza massima prevista per utenze non domestiche, compresi i canoni di fognatura e depurazione.

Art. 11 Diritto alla fornitura

Fornitura in aree servite dalla rete di distribuzione

1. Si intendono zone servite da acquedotto, le zone incluse nel "centro abitato" come individuato dall'art. 3 del Codice della Strada. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, nelle zone già servite dalla rete di distribuzione, il Gestore è tenuto all'erogazione di acqua per uso domestico e per gli altri usi a fronte del versamento da parte del Cliente degli oneri di allacciamento e di stipula del contratto di somministrazione.

2. Le opere acquedottistiche, in quanto opere specialistiche, sono realizzate dal Gestore ricadendo sullo stesso la responsabilità di gestione della rete e di erogazione del servizio. Nell'ambito di risoluzione di interferenze sulle proprie infrastrutture, il Gestore si riserva la facoltà di avvalersi del soggetto interferente per la progettazione e la realizzazione delle stesse, previa sottoscrizione di specifica convenzione contenente le relative obbligazioni in capo alle parti.
3. Nel caso in cui non si possano soddisfare richieste di fornitura in aree già servite da reti acquedottistiche in conseguenza di cambi di destinazione d'uso o di interventi di trasformazione urbanistica non rientranti nella pianificazione d'ambito, le opere di adeguamento sono a totale carico dei soggetti attuatori degli interventi.
4. Gli interventi di potenziamento di reti ed impianti in aree già servite e caratterizzate da carenze strutturali inclusi nella pianificazione d'ambito sono a carico della tariffa. E' onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d'ambito vigente.
5. Comunque, in entrambi i casi, gli interventi sono realizzati secondo quanto previsto dai documenti allegati al Piano d'Ambito.

Fornitura in aree non servite dalla rete di distribuzione

6. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non prevede interventi di estensione o potenziamento, il Gestore realizza le opere necessarie alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Art. 12 Modalità di fornitura

1. L'acqua viene di norma fornita al Cliente ad efflusso libero, misurato dal contatore.
2. La pressione minima è garantita in 15 m di colonna d'acqua al contatore in condizioni di portata nulla (pressione statica). Qualora la pressione ai punti di consegna sia limitata dalle infrastrutture esistenti e l'adeguamento tecnico non sia economicamente sostenibile dal gestore sarà possibile incorrere in una deroga sul rispetto dei limiti da garantire. Per pressioni superiori al valore minimo e fino a un massimo di 70 m di colonna d'acqua, l'eventuale riduzione della pressione è a carico del Cliente. Qualora il Cliente necessiti di una pressione superiore a quella resa disponibile, purché quest'ultima non sia inferiore al minimo garantito, dovrà dotarsi, a propria cura e spesa, di idonei dispositivi di sollevamento.
3. Qualora si rilevino condizioni di installazione a valle del contatore non rispondenti a quanto indicato dal presente Regolamento, la fornitura del servizio può non essere concessa oppure può essere sospesa.
4. Il punto di consegna della fornitura è determinato dal contatore che costituisce il limite di proprietà del Gestore. Per le prese antincendio già esistenti e sprovviste di contatore, il limite di proprietà è individuato dalla prima valvola di intercettazione a valle della condotta di

derivazione.

5. Il diametro e il tipo del contatore vengono stabiliti dal Gestore in base ai dati forniti dal Cliente, alla tipologia di fornitura ed alle esigenze tecniche. Nel caso in cui il contatore installato non risultasse adeguato al consumo per errate indicazioni del Cliente, il Gestore potrà effettuare la sostituzione a spese del Cliente stesso, con conseguente eventuale modifica del contratto. La posizione di installazione del contatore e le modalità tecniche di realizzazione dell'allacciamento sono riportate nelle norme tecniche del presente Regolamento.
6. Il Gestore si assume l'obbligo e l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, sino al punto di consegna, nonché dell'osservanza delle norme disposte dalle Autorità competenti.
7. Il Cliente dovrà comunque rispondere della buona conservazione del contatore e organi connessi, curandone il regolare funzionamento e riferendo tempestivamente al Gestore eventuali avarie o manomissioni. In particolare, il Cliente è responsabile del manufatto di alloggiamento e/o del luogo di consegna della fornitura, ancorché realizzato dal Gestore in fase di allacciamento, per quanto concerne sia le misure di costruzione prescritte dal Gestore, sia della protezione dal gelo del contatore e degli organi connessi.
8. Le spese sostenute per sopralluoghi, riparazioni o modifiche degli impianti e degli apparecchi di proprietà del Gestore, resi necessari per responsabilità del Cliente, compresi costi sostenuti per sostituzioni e/o riparazioni a causa del gelo, sono a carico del Cliente.
9. Sul sito del Gestore sono pubblicate le regole di buona condotta nella tenuta e conservazione dei contatori. Nel caso di rilevate irregolarità nella sistemazione del pozzetto o nell'alloggiamento del contatore, il Gestore, dietro preavviso scritto al Cliente, si riserva la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua e/o di far eseguire i lavori da proprio personale incaricato, addebitandone le spese al Cliente.
10. Le contestazioni in merito a pressione, quantità e qualità dell'acqua avranno come punto di misura e controllo la derivazione concessa fino al contatore o, in mancanza di contatore, fino alla saracinesca di proprietà del Gestore, che si riserva di intervenire in base ai tempi e alle modalità previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
11. Nel caso di fornitura attivata a mezzo di colonnetta mobile con contatore (c.d. "collo di cigno"), l'attivazione sarà eseguita dal Gestore e il relativo costo sarà addebitato al Cliente. Il Cliente è tenuto al rispetto delle prescrizioni impartite in ordine all'utilizzo della fornitura e della colonnetta mobile.

Art. 13 Qualità e destinazione d'uso dell'acqua

1. Il Gestore garantisce che la qualità dell'acqua potabile fornita sia conforme alla normativa vigente.
2. L'acqua si intende erogata esclusivamente per gli usi previsti dal contratto, nel luogo indicato nel medesimo. Non può essere utilizzata in locali e ambienti diversi, per natura e ubicazione,

da quelli indicati nel contratto.

3. Ogni modifica nell'utilizzo dell'acqua potabile deve essere preventivamente richiesta al Gestore che provvederà, eventualmente e laddove non vi siano contrarie indicazioni sul nuovo utilizzo, a modificare le condizioni contrattuali. Nel caso in cui la comunicazione della variazione di utilizzo non venisse effettuata, il Gestore si riserva il diritto di ricalcolo dei consumi, secondo i corretti valori tariffari, a decorrere dal momento in cui la modifica è stata realizzata.
4. Qualora il Cliente disponga di una fonte autonoma alternativa di approvvigionamento idrico (ad esempio pozzo privato), tale situazione dovrà essere indicata all'atto della sottoscrizione del contratto. In tal caso, il Cliente deve sottostare a tutte le prescrizioni che il Gestore detterà per garantire la separazione e non miscelazione tra acque pubbliche e private (ad esempio, valvole a tre vie, disconnettori idraulici, etc.).
5. Il Cliente deve riservare priorità all'impiego delle risorse per gli usi potabili e sanitari, collaborando con il Gestore per evitare sprechi.
6. E' prevista la fornitura di acqua potabile esclusivamente nei casi previsti dall'art 9 del presente Regolamento. Il Gestore promuove inoltre, attraverso specifiche campagne e incentivi, l'utilizzo di acqua non potabile e il riuso di acqua depurata per usi irrigui o altri usi, così come previsto dall'art. 3, comma 1, lettera g) del Disciplinare Tecnico.
7. In particolari periodi dell'anno e comunque in caso di scarsità della risorsa idrica e quando l'uso improprio della risorsa (ad esempio per innaffiamento, per lavaggio autovetture, ecc...) dovesse diminuire la disponibilità idrica complessiva, il gestore può chiedere al sindaco l'emissione di ordinanze di riduzione dei consumi.

Art. 14 Divieto di sub-fornitura

1. È fatto divieto a chiunque di effettuare sub-forniture nei confronti di terzi.

Art. 15 Pressione e portata

1. La pressione ai punti di consegna e le portate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore. Le procedure di comportamento da tenersi da parte del Gestore nei casi di disservizio, così come le tutele che garantiscono il Cliente, sono contenute nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. In taluni periodi, qualora la disponibilità idrica dell'acquedotto fosse insufficiente per il soddisfacimento di tutti i fabbisogni, il Gestore può sospendere in tutto o in parte le forniture per uso non domestico, al fine di garantire meglio le forniture per le utenze non disalimentabili (quali ad esempio ospedali e case di cura) e per gli usi domestici.
3. Il Gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio. Qualora tali variazioni, compatibilmente con gli obiettivi fissati dal Piano d'Ambito, siano definitive e possano comportare significative modifiche alle

condizioni di erogazione preesistenti, l'informazione verrà tempestivamente fornita ai Clienti sia in forma scritta diretta sia attraverso il sito internet del Gestore, affinché gli stessi possano disporre del tempo necessario all'eventuale adeguamento, a loro cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione. Le riparazioni di guasti che potranno derivare agli impianti interni in dipendenza dal loro mancato adeguamento saranno anch'esse a cura e carico dei singoli Clienti.

Art. 16 Interruzione o diminuzione della fornitura

1. Il Gestore potrà sospendere o limitare la fornitura per cause di forza maggiore, per ragioni di carattere tecnico o per la necessità di effettuare interventi (manutenzioni, modifiche, ampliamenti) sulla rete e sugli impianti.
2. Il Gestore si impegna a provvedere con la maggiore sollecitudine possibile a rimuovere le cause della sospensione o diminuzione della fornitura, secondo quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
3. Il Gestore non assume responsabilità per danni a cose derivanti da interruzioni, sospensioni o diminuzioni della fornitura determinati da fatti non imputabili quali, ad esempio, caso fortuito, forza maggiore, fatto di terzi, scioperi, atti dell'autorità, nonché da oggettive esigenze di servizio quali manutenzioni, modifiche od ampliamenti della rete e degli impianti. In tali casi, il Cliente non potrà pretendere alcun abbuono, indennizzo, risarcimento di danni o rimborso di spese, né la rescissione del contratto.
4. Il Gestore non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:
 - interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
 - interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed impreveduta quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc ...;
 - interruzione programmata della fornitura con adeguato preavviso dovuta ad esigenze tecnico operative del Gestore; il preavviso verrà comunicato con idonei mezzi di comunicazione, come definito nella Carta del Servizio Idrico Integrato;
 - sospensione della fornitura, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato, successivamente all'invio di un sollecito di pagamento senza obbligo di diffida e con addebito della relativa spesa, qualora il Cliente non abbia pagato la bolletta nei termini previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato;
 - perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore;
 - verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ASL, Comando dei Vigili del Fuoco, ecc... che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
 - manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti. Il Gestore si riserva di applicare le

penali previste dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito per quelle situazioni in cui il Cliente abbia rimosso il sigillo della saracinesca di monte, per sostituire privatamente il contatore con un altro contatore o apportare modifiche al gruppo contatore;

- sospensione della fornitura successivamente all'invio della lettera di diffida, quando il Cliente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - l'impianto e il contatore risultano collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del Gestore e il Cliente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore stesso;
 - l'impianto e il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti da un punto di vista dimensionale;
 - venga impedito l'accesso al personale del Gestore o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna;
 - vengano impedito modifiche agli impianti del Gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del Gestore.
- ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento che abbia significative conseguenze sul rapporto contrattuale.

Art. 17 Sospensione della fornitura

1. Il Gestore si riserva il diritto di sospendere l'erogazione della fornitura e rimuovere la presa, dietro preavviso, nei casi di inadempienze da parte del Cliente alle pattuizioni contrattuali prescritte dal presente Regolamento agli articoli 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25, oltre ai casi di morosità e di prelievo fraudolento, sino a che il Cliente non abbia regolarizzato la propria posizione e provveduto all'eventuale risarcimento di danni.
2. Nei casi di inerzia da parte della Cliente nel riparare le perdite a valle del contatore o nel caso di abbandono della fornitura con relativo degrado, il Gestore si riserva la facoltà di sospendere la fornitura idrica.
3. Le spese per la sospensione e la riattivazione della fornitura sono a carico del Cliente e i tempi di realizzazione sono quelli previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
4. La sospensione della fornitura non libera il Cliente dai suoi obblighi contrattuali e non gli dà diritto ad alcun abbuono, rimborso o indennizzo.
5. Solo in caso di inadempienza dovuta a morosità per indigenza, così come accertata dall'amministrazione comunale di riferimento tenendo conto sia di parametri reddituali che

patrimoniali, verrà garantita la fornitura di un quantitativo per uso minimi vitali (50l/ab.*g).

Art. 18 Modifiche alle condizioni di fornitura e facoltà di recesso

1. Il Gestore, previa decisione della Autorità competente, si riserva la facoltà di modificare le presenti norme qualora necessario od opportuno in relazione a oggettive esigenze di miglioramento o di razionalizzazione del servizio, ovvero quando sia richiesto od obbligato da atto dell'Autorità competente o da norme d'imperio. Di tali modificazioni e di quelle che incidono sulle caratteristiche della fornitura, il Cliente sarà informato con le modalità previste nella Carta dei Servizio Idrico Integrato.
2. Nel caso di modifica delle condizioni che regolano il rapporto o le caratteristiche della fornitura, al Cliente è data facoltà di recesso da esercitarsi mediante lettera raccomandata o mail inviata alla Posta Elettronica Certificata (PEC) del Gestore, da inviarsi nel termine di un mese, dalla data in cui ha avuto comunicazione delle suddette modifiche. Fino alla data di efficacia del recesso, il Cliente è tenuto al rispetto degli obblighi contrattuali.

Art. 19 Controlli su impianti e apparecchiature utilizzate dal Cliente

1. Il Gestore si riserva il diritto, previo appuntamento concordato, di effettuare ispezioni sugli impianti e sulle apparecchiature utilizzate dal Cliente al fine di prevenire disfunzioni del servizio o di controllare l'osservanza delle disposizioni contrattuali.
2. In caso di reiterato diniego da parte del Cliente o di pericolo per l'incolumità pubblica o per il servizio di fornitura, il Gestore potrà procedere a dette ispezioni anche senza preavviso con eventuale sospensione della fornitura.

Art. 20 Facoltà di accesso alla proprietà privata

1. Le reti di proprietà del Gestore site in sedime privato all'entrata in vigore del presente regolamento sono da intendersi di fatto autorizzate e il Gestore ha facoltà di accedere alla proprietà per eseguire le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di rete. Eventuali spostamenti e modifiche ai tracciati di tali reti richieste dal proprietario del sedime privato sono a carico del proprietario stesso.
2. Il Cliente riconosce al personale del Gestore ad altro personale da esso incaricato, munito di apposito tesserino di riconoscimento, la facoltà di accedere alla sua proprietà per eseguire le normali operazioni di servizio quali, ad esempio, rilevazione dei consumi (letture), controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti nelle condutture di proprietà del Gestore e operazioni tecniche di sospensione della fornitura.
3. In caso di impedimento o di opposizione a tali attività e verifiche, il Gestore potrà sospendere la fornitura del servizio fino a che le medesime siano eseguite senza che il Cliente possa

pretendere compensi o indennità di sorta o cessi di essere vincolato all'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.

TITOLO 2 - NORME TECNICHE PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 21 Allacciamento alla rete di distribuzione

1. La realizzazione dell'allacciamento è subordinata all'esistenza della rete idrica principale su una strada pubblica in fregio alla proprietà del richiedente.
2. Non è concesso il collegamento a tubazioni di allacciamento di altri Clienti, ancorché siano di diametro sufficiente e collocate su strade pubbliche.
3. Per la fornitura di acqua nelle vie pubbliche ove non esista la conduttura, il richiedente è tenuto al prolungamento della tubazione esistente fino alla metà dello sviluppo del fronte sulla strada della sua proprietà. Qualora, sulla base degli strumenti urbanistici, il richiedente dimostri che non sono previsti ulteriori insediamenti dopo il proprio, il prolungamento della tubazione esistente potrà arrestarsi al limite della proprietà da servire, in coincidenza con l'allacciamento.
4. In ogni caso di estensione, la tubazione da realizzare dovrà essere munita di terminale aggiuntivo, rispetto al punto di innesto dell'allacciamento, per l'installazione di idrante di testata per le operazioni di spurgo.
5. Salvo esplicita autorizzazione, non sono concessi allacciamenti su tubazioni con diametro minore o uguale a DN 65 mm (acciaio, ghisa, prfv) o De 75 mm (pvc, pead).
6. Fermo restando quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento, il Gestore, su richiesta, redigerà un preventivo di spesa comprendendo in esso tutte le opere necessarie per la fornitura d'acqua, incluse tutte le opere necessarie ai sensi dell'articolo 45, comma 1, della Legge Regionale n. 12/05 anche se non strettamente attinenti con la concessione richiesta (ad esempio, chiusura di anelli, presa da tubazioni principali più lontane con maggior pressione, potenziamento degli impianti, etc.) .
7. La posa delle tubazioni di allacciamento o di estensione rete per nuove lottizzazioni potrà essere realizzata solo dopo il tracciamento delle strade, la realizzazione delle massicciate stradali e dopo la posa (o l'esatto posizionamento) di tutte le unità di arredo urbano (aiuole, rondò, panchine, etc.) al fine di evitare lo spostamento successivo degli impianti. Nel caso di situazioni urbanistiche indefinite, il richiedente è il solo responsabile della posizione indicata al Gestore per l'esecuzione delle opere.

Art. 22 Contatori

Installazione

1. Ogni immobile verrà servito da una sola derivazione dalla rete pubblica ancorché siano installati diversi contatori.

2. Nel caso di nuove costruzioni e ristrutturazioni attuate mediante la demolizione e ricostruzione dell'intero fabbricato dovrà essere prevista l'installazione di contatori individuali di acqua potabile per ciascuna unità immobiliare catastalmente censita. I contatori verranno collocati in aree di proprietà privata in prossimità del confine con quelle pubbliche.
3. Il Cliente non potrà spostare il gruppo di misura (saracinesche a valle e a monte del contatore, eventuale giunto dielettrico, rubinetto di scarico, dispositivo antiriflusso e contatore) senza l'intervento del Gestore.
4. I contatori saranno normalmente installati in:

- pozzetto o cameretta, in modo che il quadrante di lettura del contatore si trovi a una profondità di 20/30 cm dal piano del chiusino. Dovrà inoltre essere previsto un sistema di coibentazione per ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua.

Il richiedente provvederà direttamente alla sua realizzazione, rispettando le misure nette interne fornite dal Gestore, assumendone ogni conseguente responsabilità per quanto attiene il dimensionamento e la realizzazione di ogni e qualsiasi elemento portante. La sua copertura dovrà sempre prevedere uno sportellino leggero e facilmente apribile per le operazioni di lettura.

Le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso, di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento, in funzione della tipologia di utilizzo, da realizzare a carico del richiedente in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura.

Qualora il Cliente effettuasse modifiche non autorizzate che rendano più difficili le operazioni di manutenzione ordinaria e di lettura (variazioni alle dimensioni del manufatto, modifiche o appesantimenti dello sportellino per lettura, riporti di terreno) il Gestore potrà imporre la regolarizzazione dell'allacciamento a cura e a spese del Cliente, fatta eccezione per i rialzi imposti dalla modifica del piano stradale pubblico.

Il gruppo di misura deve restare all'asciutto e quindi il manufatto dovrà essere dotato di sistema di smaltimento delle acque e costruito in modo da impedire l'ingresso di acqua dall'esterno;

- in nicchia con sportello

Il sistema di coibentazione dovrà ridurre al minimo ogni pericolo di gelo dell'acqua e il Cliente dovrà garantire la conservazione nel tempo di tali caratteristiche. Anche in questo caso, il manufatto dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento delle acque.

Come per il pozzetto o la cameretta, le misure fornite dal Gestore escludono gli ingombri dei sistemi antiriflusso, di cui si rendesse eventualmente necessario l'alloggiamento, in funzione della tipologia di utilizzo, da realizzare a carico del richiedente in adiacenza al manufatto che ospita il gruppo di misura.

5. Qualora venga accertata l'impossibilità di posizionare i misuratori in pozzetto e/o nicchia, il

Gestore può valutare la possibilità di installazione in locali chiusi (cantine, sotterranei, etc.). In tal caso, il contatore verrà posto in adiacenza al muro frontale in apposito locale che dovrà:

- avere dimensioni minime di m 1,50 x 1,50 x h 2,0;
- essere areato e illuminato naturalmente;
- essere pulito, derattizzato e deblattizzato;
- non contenere contatori o cavi di energia elettrica;
- non contenere condotte di fognatura, braghe, sifoni, esalatori, serbatoi di alcun genere, caldaie, etc.;
- non contenere apparecchiature private di trattamento acqua e/o sopraelevazione della pressione;

6. Il Gestore fornisce in uso al Cliente il contatore funzionante e dotato di regolare sigillo di garanzia.
7. Si darà luogo alla posa del contatore solo dopo la predisposizione di idoneo alloggiamento secondo quanto previsto dal presente Regolamento. La manutenzione e la cura dell'alloggiamento spettano al Cliente.
8. Tutti i nuovi allacci verranno realizzati inserendo a valle del contatore, esternamente al contatore stesso, una valvola di non ritorno per impedire il riflusso di acqua in rete pubblica, in caso di guasti o malfunzionamenti della parte di impianto di competenza del Cliente.

Rimozione o sostituzione

9. La rimozione del contatore potrà essere richiesta solo dal proprietario dell'unità immobiliare servita e in forma scritta, entro i limiti di legge.
10. Il Gestore si riserva di procedere alla rimozione del contatore o al taglio della presa, qualora il Cliente non abbia dato riscontri a diffide e ordinanze di chiusure emesse dal Gestore stesso a seguito di mancata regolarizzazione del contratto o morosità.
11. La rimozione del contatore sarà effettuata esclusivamente dal Gestore o da personale incaricato dal Gestore stesso. All'atto della rimozione e/o sostituzione del contatore, viene redatto, su apposito modulo predisposto dal Gestore, il relativo verbale firmato dagli incaricati del Gestore e, ove possibile, dal Cliente. Copia del verbale è rilasciata al Cliente in occasione dell'avvenuta rimozione/sostituzione o, in caso di assenza del Cliente, potrà essere richiesta al Gestore.
12. Un'eventuale successiva reinstallazione del contatore, su richiesta di nuova fornitura, darà luogo al pagamento di un contributo di riattivazione, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Spostamento

13. Lo spostamento del contatore sarà effettuato unicamente dal Gestore su richiesta

dell'intestatario del contratto di fornitura e con oneri a carico di quest'ultimo, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

14. Qualora il contatore venga a trovarsi in luogo pericoloso, non adatto ovvero non conforme al presente Regolamento, il Gestore provvederà allo spostamento a spese del Cliente, secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Guasti, malfunzionamenti e verifiche

15. Qualora il Cliente si accorga di irregolarità nel funzionamento del contatore, ivi compreso il blocco dello stesso, deve avvisare il Gestore al fine di provvedere al suo ripristino. La richiesta va inoltrata al Gestore nelle modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
16. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamenti per dolo, colpa o negligenza del Cliente.
17. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, può dare luogo all'applicazione delle penali previste dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito ed alla sospensione dell'erogazione ed alla risoluzione del contratto, nonché ad azione giudiziaria nei confronti del Cliente.
18. Il Cliente riconosce valide le misure dei volumi erogati effettuate con la strumentazione predisposta dal Gestore, salvo richiesta di verifica del corretto funzionamento della stessa.
19. Quando un Cliente o il Gestore ritengono irregolare il funzionamento del contatore possono richiedere di effettuare le verifiche sulla regolarità del funzionamento dello stesso, secondo quanto previsto dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Le operazioni di verifica del contatore saranno oggetto di apposito verbale di cui verrà fornita copia al Cliente. Se gli errori di misura riscontrati dalla verifica saranno compresi nelle tolleranze previste dalla normativa vigente, riportate nel verbale, il contatore sarà ritenuto regolare e non si procederà ad alcuna rettifica dei consumi. In tal caso, se la richiesta di verifica è stata avanzata dal Cliente, gli oneri sostenuti dal Gestore per l'esecuzione della verifica saranno posti a carico del Cliente stesso secondo quanto previsto dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito. In caso di malfunzionamento del contatore, il Gestore, facendosi carico degli oneri di verifica, effettuerà la rettifica dei consumi agli effetti del pagamento, secondo quanto stabilito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

Art. 23 Impianti e reti interni

1. E' vietata, salvo esplicita autorizzazione del Gestore, l'aspirazione diretta dalla rete principale con impianti di sopraelevazione della pressione. In tali casi, il Cliente si approvvigionerà tramite vascone con saracinesca a galleggiante e preleverà l'acqua da inviare alle pompe di sollevamento da detto vascone. La saracinesca a galleggiante dovrà essere posta sopra lo scarico di troppo pieno.
2. Il Cliente deve garantire il non ritorno dell'acqua dall'impianto interno alle tubazioni del

Gestore, anche a mezzo di idonea apparecchiatura (valvole di ritegno, disconnettori idraulici, etc.). In caso di inadempienza, il Gestore potrà far installare le apparecchiature idonee a spese del Cliente. La manutenzione delle apparecchiature antiriflusso installate dopo il contatore è a cura e spese del Cliente.

3. Il Cliente è il solo responsabile del dimensionamento della rete interna e delle opere accessorie (autoclavi, vasconi di raccolta, pompe di spinta, impianti di trattamento privati, etc.), sia per quanto attiene alle caratteristiche tecniche, sia per quanto attiene alle norme igieniche, di potabilità e relative all'antincendio.
4. Il Gestore non si assume nessuna responsabilità in merito alla rumorosità dell'impianto interno o a eventuali danni che potessero derivare a detto impianto per effetto di manovre di brusca apertura/chiusura degli apparecchi di utilizzazione o per effetto di improvvise variazioni di pressione nella rete principale oltre il range di cui all'art. 12 comma 2.
5. E' vietato il collegamento diretto delle tubazioni d'acqua ai condotti di fognatura ed a qualsiasi altra apparecchiatura di trattamento dell'acqua medesima.
6. Nel caso in cui la tubazione alimenti vasche o serbatoi di accumulo, la bocca di alimentazione delle vasche e/o dei serbatoi dovrà situarsi a quota superiore a quella massima raggiungibile dall'acqua nel recipiente.
7. La tubazione di alimentazione dei serbatoi non dovrà risultare collegata a condutture di distribuzione in discesa dai serbatoi medesimi.
8. Le apparecchiature di trattamento dell'acqua per ottenere acqua calda o per correggere alcuni parametri (addolcitori, deionizzatori, etc.) dovranno essere dotate di valvola di non ritorno o di disconnettore idraulico, in posizione accessibile per eventuali controlli ed ispezioni da parte del personale del Gestore.
9. Il punto di erogazione di tutti i servizi (lavabi, bagni, vasche, bidet, vasi di espansione, etc.) dovrà essere a quota superiore a quella del troppo pieno dei servizi stessi.
10. E' vietata ogni derivazione a monte del contatore. Il Gestore perseguirà civilmente e penalmente i Clienti che realizzeranno tali derivazioni.
11. In condizioni particolari di consumo, il Gestore si riserva la facoltà di installare strumenti di misura con idonee caratteristiche.
12. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, dove risulta installato un unico contatore, il Gestore emetterà una sola bolletta in relazione alle letture effettuate sullo stesso. Ogni Cliente ha facoltà di collocare a sua cura e spese un proprio contatore privato al fine di una migliore suddivisione delle rispettive quote di competenza, in relazione ai consumi rilevati dal contatore generale o in adempimento a disposizioni normative. Il Gestore non provvede alla lettura dei consumi riportati dal contatore privato. Il Gestore non riconosce come vincolanti nei suoi confronti le letture effettuate sul contatore privato e pertanto nessuna eccezione potrà essere sollevata dal Cliente in caso di differenze, anche significative, tra i consumi rilevati dai contatori privati.

13. I Clienti che desiderano instaurare rapporti autonomi con il Gestore dovranno realizzare reti distributive private separate (sia in verticale che in orizzontale) afferenti a un punto unico di consegna, dove il Gestore installerà il gruppo di contatori.
14. Al Cliente competono la realizzazione, la manutenzione, le eventuali modifiche e l'esercizio dell'impianto interno secondo le normative vigenti. E' inoltre compito del Cliente provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto di alloggiamento del contatore e alla predisposizione di idonea protezione dal gelo così come previsto dal presente Regolamento.
15. Il Cliente può provvedere, a propria cura e spese, a regolare la pressione dell'acqua secondo le esigenze con impianti di sollevamento o apparecchi di riduzione della pressione. In questo caso le installazioni devono essere realizzate in modo che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua.
16. Il Gestore promuove nei casi di utenze condominiali che sottendono due o più unità immobiliari con tipologie di utenza sia domestiche che non domestiche, l'installazione di contatori differenziati atti almeno a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestica da quelli relativi alle non domestiche. Il Gestore esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio e il Cliente dovrà realizzare i lavori sulla rete interna privata fino al punto dove il Gestore installerà il gruppo di contatori a suo insindacabile giudizio.
17. Nel caso di nuovi edifici in condominio, si promuove la fornitura per ogni singola unità immobiliare o almeno l'installazione di contatori atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenza domestiche da quelli relativi alle non domestiche.
18. In presenza di insediamenti produttivi che scaricano acque reflue industriali nella rete fognaria pubblica e in presenza di scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini di una adeguata quantificazione dei corrispettivi di fognatura e depurazione per gli specifici scarichi, il Gestore promuove l'installazione di contatori differenziati al fine di separare le forniture finalizzate alla specifica destinazione d'uso. Il Gestore esegue le necessarie opere di adeguamento del punto di allaccio e il Cliente dovrà realizzare i lavori sulla rete interna privata fino al punto dove il Gestore installerà il gruppo di contatori, attestando in via preliminare all'esecuzione del lavoro con adeguate documentazione la configurazione delle reti interne.

Perdite su impianti e reti interne

19. È opportuno che il Cliente verifichi con regolarità la presenza di perdite d'acqua causate da guasti alle reti ed agli impianti interni di proprietà. Il Cliente è tenuto al ripristino immediato dei guasti riscontrati.
20. Il Gestore non applicherà tariffe di favore per consumi anomali dovuti alle suddette perdite e si riserva di chiedere il risarcimento dell'eventuale danno patito.
21. Il Gestore istituisce uno strumento assicurativo destinato al risarcimento dei maggiori corrispettivi per il servizio idrico integrato, sostenuti dai Clienti in caso di perdita occulta che si verifichi nella rete interna ovvero nel caso di dispersione o perdite di acqua non in vista e non rilevabili esternamente in modo diretto ed evidente e riconducibili ad una parte dell'impianto

interrata o sepolta nel conglomerato cementizio, derivanti da un fatto accidentale, fortuito ed involontario a seguito della rottura della condotta a valle del contatore per effetto di vetust , corrosione, guasto, gelo o simili.

22. Sono inoltre da osservarsi le seguenti norme

- le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondit  adeguata ed a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto od a quota ad essi superiore;
- nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore;
- nessuna tubazione dell'impianto interno pu  sottopassare od essere posta entro tubazioni di scarico di acque reflue, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili. Quando per accertate necessit  non sia possibile altrimenti, dette tubazioni dovranno essere protette da tubo-guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione. Il tubo-guaina dovr  essere prolungato per due metri da ambo i lati dell'attraversamento e alle estremit  dello stesso dovranno essere posizionati pozzetti di ispezione;
- nei punti bassi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico. E' opportuno inoltre installare un rubinetto di intercettazione alla base di ogni colonna montante;
-   vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per servizi igienici senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;
-   vietato utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra;
- i collegamenti equipotenziali tra tubi metallici devono essere eseguiti, ove previsti, sull'impianto interno a valle del contatore. La parte aerea dell'allacciamento del Gestore   isolato elettricamente dalla parte interrata pertanto non   da considerare massa o massa estranea ai fini dell'applicazione della norma CEI 64-8;
-   vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto di pompe su impianti derivati direttamente dalle tubazioni stradali. Gli schemi di impianti di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale pu  prescrivere eventuali modifiche;
- qualora l'approvvigionamento di acqua avvenga da pozzi o sorgenti, oltre che dalla rete distributrice, si dovr  provvedere alla separazione degli impianti interni per impedire la miscelazione con l'acqua potabile erogata dal Gestore;
- nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di alimentazione al serbatoio dovr  trovarsi a livello superiore dello sfioro di troppo pieno e dovr  essere dotata di idonea valvola a galleggiante.

Art. 24 Richiesta di allacciamento

1. La richiesta di allacciamento deve essere presentata al Gestore redatta secondo le modalità previste e definite nella Carta del Servizio Idrico Integrato. Il Gestore può, per ragioni oggettive e motivandone la causa, ritenere non accoglibile nelle condizioni infrastrutturali esistenti la richiesta avanzata.
2. La domanda deve almeno specificare:
 - generalità del richiedente (titolare della fornitura)
 - tipologia d'uso richiesta;
 - luogo di fornitura;
 - per uso domestico, il numero e la tipologia delle unità immobiliari da servire e il numero di persone con residenza anagrafica presso ciascuna unità ad uso abitativo;
 - per usi non domestici, le caratteristiche della fornitura (quantitativo richiesto, destinazione d'uso, caratteristiche delle apparecchiature e qualsiasi altra informazione necessarie a dimensionare l'allacciamento e classificare correttamente la tipologia d'uso)
 - per le forniture ad uso antincendio la domanda dovrà contenere le necessarie informazioni concernenti le caratteristiche tecniche dell'allacciamento richiesto.
3. In ogni caso, il Gestore si riserva la possibilità di richiedere ulteriori informazioni ritenute necessarie per la corretta valutazione ed esecuzione dell'allacciamento.
4. Successivamente alla formale accettazione da parte del Cliente del preventivo, i lavori relativi alle richieste di allacciamento ritenute accoglibili saranno svolti dal Gestore nei tempi previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
5. Per le zone non provviste della rete di distribuzione, la richiesta di allacciamento è subordinata alla realizzazione degli interventi di estensione rete.

Onere di allacciamento

6. Per poter usufruire del servizio d'acquedotto, il Cliente deve corrispondere al Gestore un contributo di allacciamento determinato secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
7. Il pagamento del contributo di allacciamento non dà al Cliente alcun titolo di proprietà sulle opere realizzate.
8. Il Gestore se ne assumerà gli oneri di manutenzione, così come previsto nel presente Regolamento.

Onere per allacciamenti che comportano estensione di rete e potenziamento impianti

9. Nelle aree non servite da rete di distribuzione e per le quali il Piano d'Ambito non prevede interventi di estensione rete, il Gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio,

che sono poste a carico del richiedente, secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.

Art. 25 Approvvigionamento idrico autonomo ed obbligo di installazione del contatore

1. Tutti coloro che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto, sono tenuti a propria cura e spese all'installazione e al buon mantenimento di idonei strumenti di misura della quantità delle acque prelevate. Gli strumenti di misura devono essere conformi alla normativa vigente e predisposti alla telelettura, nonché devono essere posti immediatamente a valle del punto di presa prima di qualsiasi possibile derivazione.
2. Gli strumenti di misura devono essere mantenuti sempre funzionanti ed in perfetta efficienza, qualsiasi avaria, disfunzione o sostituzione degli stessi deve essere immediatamente comunicata al Gestore e all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese.
3. Qualora gli strumenti di misura dovessero essere alimentati elettricamente, dovranno essere dotati di conta ore di funzionamento collegato all'alimentazione elettrica dello strumento di misura, in posizione immediatamente a monte dello stesso e di sistemi di registrazione in continuo della portata.
4. Il Gestore si riserva la possibilità di verificare l'idoneità tecnica dell'impianto di misura e di procedere all'apposizione di sigilli di controllo. Qualsiasi manomissione del contatore e/o del sigillo di controllo deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore.
5. I soggetti, che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto che scaricano le acque prelevate anche parzialmente in pubblica fognatura, devono comunicare almeno una volta all'anno al Gestore per ciascuna fonte di approvvigionamento, le seguenti informazioni
 - il codice di identificazione SIF o altro codice di identificazione del punto di prelievo
 - il tipo di contatore installato
 - la marca
 - la matricola
 - la lettura rilevata al 31/12 di ciascun anno
 - i metri cubi misurati al 31/12 di ciascun anno
6. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare letture periodiche dei contatori e di installare contatori dotati di telelettura al fine di acquisire le letture e monitorare i consumi.

TITOLO 3 - NOTE TECNICHE SU APPARECCHIATURE DEL SERVIZIO ACQUEDOTTO

Giunto dielettrico: viene installato a monte del contatore nel caso in cui la tubazione di allacciamento sia di acciaio o di ghisa.

Il Gestore non consente di usare le proprie tubazioni come conduttori di protezione e come dispersori. La presenza di giunti dielettrici o di tubazioni di allacciamento in materiale non conduttore non garantisce un'efficace dispersione a terra, quando non la rende nulla.

I collegamenti equipotenziali, richiesti dalla normativa vigente per le masse estranee, potranno essere effettuati sulle tubazioni di proprietà del Cliente ovvero a valle del contatore che costituisce il limite di proprietà e responsabilità tra Gestore e Cliente.

Si avvisano i Clienti che, nel caso non abbiano realizzato un dispersore di terra intenzionale, il collegamento equipotenziale potrebbe risultare pericoloso per tutti coloro i quali eseguano interventi sulle tubazioni, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, lettura e sostituzione del contatore, manutenzione degli impianti, rifacimento allaccio, ecc...

Per tali motivi qualunque responsabilità in ordine a danni prodotti a cose e/o a persone sarà addebitata al Cliente.

Valvole di intercettazione di monte e di valle: quella di monte è di competenza del Gestore e non potrà essere manovrata dal Cliente; quella di valle è a disposizione del Cliente e potrà essere manovrata senza autorizzazione dal Gestore.

Rubinetto di prova e scarico: viene installato dopo la saracinesca di valle del contatore con funzione di prova del contatore, prelievo di acqua per contestazioni, prova di tenuta della saracinesca di valle, verifica dell'apparecchiatura antiriflusso, svuotamento della rete privata del Cliente in caso di prolungata assenza in periodi di basse temperature. Il rubinetto di prova e scarico può essere manovrato senza autorizzazione del Gestore.

Sistemi antiriflusso: tali sistemi hanno lo scopo di evitare il ritorno nella tubazione del Gestore dell'acqua già fornita o eventualmente prodotta da fonti di approvvigionamento private. Tali ritorni possono essere causati da aumenti di pressione delle reti private e/o da diminuzioni di pressione nelle reti del Gestore (per esempio per interventi manutentivi, per mancanza di energia, ecc...). I sistemi antiriflusso installati dal Gestore o dei quali il Gestore richiederà l'installazione sono diversi in relazione al livello di rischio dal quale ci si vuole cautelare, anche in base alla tipologia dell'utenza.

Il livello minimo di sicurezza (S0) è costituito da una valvola di ritegno.

Al livello intermedio (S1), potrà essere montato un disconnettore idraulico del tipo, "a zona di pressione ridotta", anche non controllabile o, in alternativa, due valvole di ritegno con interposto rubinetto di scarico e di prova.

In situazioni particolari corrispondenti al massimo livello di rischio (S2) potrà essere montato un disconnettore idraulico a zona di pressione ridotta controllabile, con un filtro posizionato a monte.

I sistemi antiriflusso potranno essere installati sia a monte che a valle del contatore. Se posti a valle, il Cliente dovrà curarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria al fine di mantenerli in perfetta efficienza.

In base alla tipologia dell'utenza si prescrivono generalmente i seguenti sistemi antiriflusso:

UTENZA	SISTEMA
civile con DN minore o uguale a 50 mm	S0
civile con DN maggiore di 50 mm	S1
antincendio	S1
hotel, ristoranti e simili, bar, luoghi di ritrovo	S1
azienda agricole, allevamenti	S1
laboratori fotografici, lavanderie, tintorie, piscine	S2
scuole e servizi igienico sanitari pubblici	S1
laboratori dentistici e di analisi, lavaggio automezzi	S2
impianti di depurazione acque reflue, di trattamento rifiuti	S2
ospedali, case di cura e di riposo, cliniche e laboratori di igiene	S2
laboratori chimici	S2
attività industriali/artigianali che utilizzano acqua potabile solo per usi igienico sanitari	S1
attività industriali artigianali che utilizzano acqua potabile anche per cicli produttivi o anche solo per raffreddamento	S2
tutti gli impianti con sistemi di sopraelevazione della pressione e senza vasca di disconnessione	S2

TITOLO 4 - CONTRATTO, TARIFFE E FATTURAZIONE

Art. 26 Sottoscrizione del contratto

1. La fornitura viene effettuata previa stipula tra il Cliente ed il Gestore di apposito contratto di somministrazione, nel quale è dichiarato dal Cliente l'uso al quale la fornitura è destinata.
2. Il perfezionamento del contratto richiede la sottoscrizione dell'apposito modulo corredato dalla documentazione necessaria per ogni tipologia di fornitura e si completa con il pagamento del preventivo, qualora previsto.
3. I moduli contrattuali sono disponibili presso gli sportelli al pubblico oppure possono essere scaricati dal sito internet del Gestore. Le pratiche contrattuali possono essere gestite presso gli sportelli al pubblico oppure tramite il servizio di "Sportello on line" disponibile dal sito internet oppure telefonando al Servizio Clienti – numero verde gratuito **800 103.500**.
4. Sono legittimati alla sottoscrizione del contratto:
 - a) il proprietario dell'immobile;
 - b) il titolare di un diritto reale o personale di godimento (affittuario, conduttore, usufruttuario, affittuario d'azienda, etc.);
 - c) l'amministratore in carica in caso di utenze condominiali;
 - d) il legale rappresentante o un suo delegato se trattasi di società o enti.
5. Nel caso in cui il richiedente non sia il proprietario dell'immobile per il quale è richiesta la fornitura, il contratto deve essere controfirmato dal proprietario ovvero va presentata documentazione comprovante la titolarità del diritto reale o personale di godimento.
6. Il Gestore si riserva la facoltà di rifiutare la fornitura ai Clienti che abbiano gravi posizioni debitorie nei confronti del Gestore, fino a che le stesse non siano state estinte.
7. La richiesta di fornitura presuppone che l'impianto interno del Cliente sia conforme alla normativa tecnica vigente. Il Gestore si riserva la facoltà di richiedere idonea documentazione che attesti tale conformità e di rifiutare o sospendere la fornitura per quelle installazioni che non rispondano a tali normative.
8. Al fine della corretta individuazione della tipologia d'uso e della conseguente fatturazione dei consumi, deve essere di norma stipulato un contratto di fornitura per ogni singola unità immobiliare servita. Nel caso di più unità immobiliari con rete distributiva privata unica, il Gestore procederà alla stipula di un unico contratto, solo dopo aver accertato l'impossibilità tecnica di installare contatori separati, almeno atti a separare i consumi relativi alle tipologie di utenze domestiche da quelle non domestiche. In caso di un unico contratto per più unità immobiliari, i rapporti tra il Gestore e i Clienti saranno regolati secondo le modalità indicate nell'articolo 23 comma 12 del presente Regolamento.

Art. 27 Deposito cauzionale

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, il Cliente si impegna al versamento del deposito cauzionale che sarà addebitato in bolletta nei termini e nella misura stabilita dalle Autorità competenti.
2. Non è previsto il versamento del deposito cauzionale per i Clienti che attivano la domiciliazione bancaria o postale delle bollette.
3. Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall'Autorità competente e l'eventuale integrazione o restituzione è gestita in bolletta.
4. Il deposito cauzionale è restituito previa verifica dell'assenza di insoluti, unitamente ai relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, nel rispetto della normativa vigente e dei termini previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato
5. In caso di insoluto, il Gestore provvederà a congruare i propri crediti con il deposito cauzionale nei termini e nei modi stabiliti dall'Autorità competente, fatta salva ogni ulteriore azione derivante dal contratto e dalle disposizioni vigenti.

Art. 28 Durata del contratto

1. Il contratto di somministrazione dell'acqua ha durata dalla data di attivazione della fornitura e fino alla durata della somministrazione, salvo che intervenga disdetta scritta, nei modi indicati all'interno della Carta del Servizio Idrico Integrato

Art. 29 Modifiche del contratto

1. Il Cliente può in qualsiasi momento richiedere modifiche al contratto in essere, presentando al Gestore apposita domanda corredata dalla necessaria documentazione. A titolo esemplificativo, rientrano in questa ipotesi:
 - la variazione della tipologia di fornitura
 - la variazione delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari in caso di uso condominiale;
 - la variazione nel numero dei residenti anagrafici nella unità abitativa in caso di uso domestico residente e uso condominiale;
 - la variazione del diametro del contatore
 - i cambiamenti di ragione sociale o di denominazione sociale
 - la variazione di sede o domicilio o indirizzo di recapito delle bollette
 - il cambio di intestazione a seguito di trasformazione o fusione della società

- la variazione dell'amministratore, in caso di utenze intestate al condominio
- 2. In caso di uso condominiale a variazione del numero di residenti anagrafici, ai fini della fatturazione, avrà decorrenza dal primo gennaio ovvero dal primo luglio di ogni anno, per le comunicazioni ricevute nei sei mesi precedenti
- 3. Nel caso in cui la modifica comporti la realizzazione di lavori da parte del Gestore, verrà redatto un preventivo tecnico economico i cui termini di validità, accettazione ed esecuzione restano identici a quelli del preventivo per i nuovi allacciamenti
- 4. Il Gestore si riserva, comunque, la facoltà di non accettare la modifica richiesta, motivando la decisione.

Art. 30 Modalità di recesso dal contratto

1. Il Cliente che ha presentato disdetta continuerà a essere responsabile degli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto sino alla data di scioglimento dello stesso.
2. Nel caso di disdetta con richiesta di rimozione del contatore, lo scioglimento del contratto avverrà con la sua rimozione, che dovrà avvenire nei termini previsti dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
3. Nel caso di disdetta con contestuale perfezionamento del subentro, gli obblighi contrattuali per il Cliente che ha presentato disdetta si estinguono all'atto della sottoscrizione del contratto da parte del Cliente subentrante.

Art. 31 Subentro – cambio di intestazione

1. In caso di successione, per atto tra vivi, nella titolarità della proprietà o del diritto reale o personale di godimento dell'immobile servito, il precedente titolare dovrà dare disdetta, tramite l'apposito modulo e il nuovo titolare dovrà presentare domanda di subentro/cambio intestazione, sottoscrivendo il relativo modulo corredato della necessaria documentazione. A titolo esemplificativo rientrano in questa ipotesi:
 - la compravendita dell'immobile,
 - la costituzione di un diritto di usufrutto,
 - la cessazione e la nuova stipula di un contratto d'affitto o di locazione,
 - la scissione e la variazione dell'amministratore, se l'utenza è intestata al condominio.
2. Nel caso in cui il Cliente subentrante non sia proprietario dell'immobile servito dalla fornitura, la domanda di subentro/cambio di intestazione dovrà essere controfirmata dal proprietario ovvero va presentata documentazione comprovante la titolarità del diritto reale o personale di

godimento

3. Il Cliente cessante resta responsabile nei confronti del Gestore per gli obblighi derivanti dal contratto cessato.
4. In caso di subentro di un nuovo Cliente nel contratto di somministrazione, lo stesso potrà essere stipulato solo a fronte della regolarizzazione dei pagamenti del contraente cedente.
5. In caso di successione mortis causa, sia a titolo di eredità che a titolo di legato, il nuovo titolare dovrà presentare domanda di subentro/cambio intestazione, sottoscrivendo l'apposito modulo corredato della documentazione richiesta.
6. Agli effetti del rapporto tra Gestore e Cliente, la sottoscrizione della domanda di subentro/cambio intestazione equivale a quella di un nuovo contratto.
7. Nel caso di domanda di subentro per presa antincendio, dovranno essere prodotte le documentazioni progettuali previste dalle normative vigenti.
8. Il proprietario e il titolare del diritto reale o personale di godimento restano obbligati in solido al rispetto delle condizioni contrattuali.
9. Le medesime disposizioni operano anche per il caso di affitto d'azienda.

Art. 32 Risoluzione del contratto

1. Il Gestore, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.5 comma 8, può risolvere il contratto, a norma degli artt. 1453, 1454 del Codice Civile nei casi di grave inadempienza agli obblighi previsti dal presente Regolamento, nonché, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, per inadempimento agli obblighi prescritti dagli articoli 10, 12, 13, 14, 19, 20, 22, 23, 25, 33, 37, 41 del Presente contratto, per prelievo fraudolento, per dichiarazioni mendaci e in caso di mancato adempimento entro il termine previsto con la sospensione della fornitura per ottemperare a quanto necessario per regolare la propria posizione.
2. In caso di inadempimento di cui all'articolo 37 è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 comma 5 del presente Regolamento

Art. 33 Cessione del contratto

1. Il Cliente non può cedere il contratto a terzi senza il consenso scritto del Gestore.

Art. 34 Tariffe

1. Le tariffe di acquedotto relative ai volumi di acqua consumata e le relative variazioni sono stabilite dall'Autorità competente ed applicate dal Gestore. Al Cliente verrà comunicata la

tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

2. Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare. In questo caso l'intestatario ha facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
3. Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dell'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al Gestore unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.
4. Per ottenere eventuali agevolazioni tariffarie previste dall'Autorità competente (c.d. bonus idrico), il Cliente dovrà avanzare richiesta documentata presso il proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli nei termini e nei modi stabiliti dall'Autorità stessa. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante comunicazione in bolletta e sul sito internet o tramite altri mezzi di informazione, secondo quanto previsto dall'Autorità competente.

Art. 35 Perdite occulte su impianti interni

1. Il Gestore dovrà dotarsi di un idoneo strumento assicurativo volontario, opportunamente articolato da proporre agli intestatari dei contratti per la copertura degli oneri conseguenti i maggiori consumi idrici dovuti a perdite occulte avvenute nella rete privata a valle del contatore.
2. Gli oneri relativi a tale strumento assicurativo sono posti a carico dell'intestatario del contratto che fa richiesta di adesione e saranno addebitati direttamente nella bolletta del Servizio Idrico Integrato.
3. La disciplina ed il funzionamento di tale forma assicurativa sono regolati mediante apposite condizioni di assicurazione.
4. Il Gestore darà divulgazione dello strumento assicurativo in bolletta, sul sito internet e attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni.

Art. 36 Fatturazione

1. La bolletta comprende al suo interno gli addebiti relativi ai servizi di acquedotto, fognatura e depurazione ed altre voci.
2. I Clienti che non possono allacciarsi alla pubblica fognatura in quanto residenti in strade non dotate di condotto fognario e/o per i quali non sussista l'obbligo di allaccio ai sensi dell'art. 43 comma 2 del presente Regolamento, e provvedono in proprio alla depurazione dei reflui e devono darne informazione al Gestore compilando l'apposito modulo, disponibile sul sito www.alfavarese.it.
3. Le modalità di determinazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione oggetto di fatturazione sono indicate agli articoli 67 e 68 del presente Regolamento.

4. Di seguito, si illustrano le modalità di rilevazione dei consumi e di fatturazione del servizio di acquedotto

Lecture

5. La lettura del contatore viene eseguita secondo le modalità specificate dalla Carta del Servizio Idrico Integrato. Letture supplementari possono essere effettuate per motivi tecnici e amministrativi.
6. E' facoltà del Cliente comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore. Il Gestore provvede a informare i Clienti sulle modalità e sui tempi entro i quali comunicare l'autolettura.
7. Il Cliente è tenuto a permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o a personale dallo stesso incaricato, l'accesso al contatore per il rilievo delle letture. In caso di assenza, il Cliente è altresì tenuto a provvedere, nei modi che il Gestore indicherà, a comunicare la lettura del contatore o a consentire la lettura da parte di un proprio incaricato.
8. Il Gestore può chiedere al Cliente di provvedere direttamente alla lettura del proprio contatore e di darne comunicazione mediante l'apposita modulistica o attraverso gli strumenti appositamente messi a disposizione.
9. Il Gestore non è tenuto ad una contestuale lettura dei contatori nel caso di variazioni delle tariffe o delle imposte o tasse gravanti sulle tariffe medesime.
10. Nel caso di contatori riportanti sul totalizzatore l'indicatore del coefficiente moltiplicatore di misura, le quantità indicate saranno incrementate in funzione del moltiplicatore stesso.
11. Per le forniture a consumo in cui il prelievo avviene dagli idranti stradali a mezzo di colonnette mobili con contatore (cd. "colli di cigno") dovrà essere effettuata la lettura del contatore al termine del periodo di utilizzo e in caso di utilizzi prolungati con cadenza almeno bimensile.

Consumi

12. Il consumo dell'acqua viene misurato mediante contatore ed è espresso in metri cubi.
13. Nel caso in cui i tentativi di lettura previsti dalla vigente disciplina ARERA risultino falliti, il Gestore può procedere alla stima dei consumi sulla base del consumo medio annuo determinato nelle modalità previste dalla regolazione stessa
14. In caso di anomalie o avarie del contatore oltre il limite di tolleranza, il Gestore procederà alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati nel rispetto delle modalità previste dall'Autorità competente e indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato
15. Il Gestore procederà al rimborso per l'eventuale maggior consumo limitatamente al periodo intercorrente fra il momento del guasto al contatore (se accertabile) e la sostituzione dello stesso. Se la data di guasto non è accertabile, il periodo di ricostruzione è pari ad un anno. Nel caso in cui il guasto del contatore abbia fatto registrare un minor consumo rispetto a quello ricostruito ai sensi del comma 14, il Gestore richiederà il pagamento del conguaglio in base ai

quantitativi rideterminati.

16. Nei casi accertati di manomissione del contatore da parte del Cliente e in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, ferma restando l'applicazione delle penali nella misura prevista dal Prezziario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito e fatta salva la facoltà del Gestore di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 32, il consumo è determinato dal Gestore nel rispetto delle modalità previste dall'Autorità competente e indicate nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

Modalità di fatturazione

17. Di norma le forniture sono fatturate alternando l'addebito di consumi presunti e consumi a saldo, con conguaglio in base al consumo registrato tra due letture effettive.
18. In caso di mancata lettura, il Gestore fatturerà un consumo presunto, con riserva di conguaglio alla successiva lettura.
19. Contestualmente agli importi per consumo potranno essere addebitati altri importi dovuti quali
 - quote fisse
 - tariffe per servizi di fognatura e depurazione
 - canone per forniture antincendio
 - corrispettivi per servizi accessori forniti dal Gestore
 - rimborsi di spesa
 - deposito cauzionale
 - cauzione per allacciamenti con colonnette mobili
 - oneri di perequazione previsti dall'Autorità competente
 - imposta di bollo
 - arrotondamenti degli importi fatturati
 - penalità per usi impropri o per manomissione sigilli, contatori e impianti di allacciamento
 - indennità di mora per ritardati pagamenti delle bollette

Art. 37 Pagamenti

1. Le bollette dovranno essere pagate integralmente entro le scadenze indicate sulle medesime e secondo le modalità previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. La pendenza di reclami o contestazioni non dà diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti.
3. Le bollette vengono inoltrate al domicilio indicato dall'intestatario del contratto secondo quanto previsto nella Carta del Servizio Idrico Integrato.
4. Per gli utenti che adottano la modalità di pagamento con addebito bancario o postale, il Gestore rende disponibile la possibilità di ricevere e scaricare le bollette in formato elettronico.

5. In caso di bollette con importo a credito, previa compensazione con eventuali bollette insolute, il Gestore adotta le seguenti modalità di rimborso:
- per importi inferiori a 150 euro ovvero inferiori all'importo medio maggiorato del 50% il rimborso avviene con accredito nella successiva bolletta;
 - per altri importi, il rimborso avviene con bonifico o assegno bancario.

Art. 38 Interessi di mora

1. Nel caso di ritardi nei pagamenti, il Gestore applica un'indennità di mora nella misura prevista dalla normativa applicabile e riportata in bolletta e sul sito internet del Gestore
2. In ogni modo, il Gestore per il recupero coattivo del proprio credito, si riserva la facoltà di promuovere le azioni del caso nelle sedi più opportune, con addebito delle spese relative al Cliente moroso.
3. Eventuali reclami o contestazioni in corso non danno diritto al Cliente di differire o sospendere i pagamenti.

Art. 39 Informazioni e reclami

1. Le informazioni su consumi, pagamenti ed importi della fornitura sono fornite solo agli intestatari dei contratti.
2. Nel caso in cui l'intestatario del contratto sia un condominio, le informazioni potranno essere date, dietro richiesta scritta, ai singoli condomini allegando un documento comprovante la residenza nel condominio stesso.
3. Ogni reclamo dovrà essere comunicato nelle forme previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.

TITOLO 5 - RESPONSABILITA' E DIVIETI

Art. 40 Responsabilità

Gestore

1. Il Gestore risponde del funzionamento dei propri impianti fino al contatore incluso e dei danni che possono derivare da un malfunzionamento degli stessi. Non risponde dei danni derivanti agli impianti di competenza del Cliente a valle del contatore.

Cliente

2. L'intestatario del contratto deve provvedere a propria cura e spese ad ottenere tutte le autorizzazioni necessarie alla messa in opera degli impianti richiesti, compresi manufatti ed accessori, sia per quanto attiene alle vigenti norme urbanistiche sia per ottenere i permessi delle proprietà terze interessate. Ciò vincola l'esecuzione delle opere previste da parte del Gestore.
3. L'intestatario del contratto è responsabile della corretta costruzione, manutenzione ed esercizio dell'impianto interno, inclusi i dispositivi di intercettazione (rubinetti, valvole) posti a valle del contatore, nonché del rispetto di tutte le prescrizioni di legge richiamate all'articolo 23.
4. Non è consentito manomettere o comunque modificare alcuna parte dell'impianto di competenza del Gestore, né eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza.

Art. 41 Divieti

1. E' fatto assoluto divieto di:
 - effettuare la subfornitura dell'acqua
 - utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura
 - eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore
 - manomettere il contatore
 - prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano
 - collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili e di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. E' inoltre vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante;

- utilizzare l'impianto dell'acqua come elemento dispersore degli impianti elettrici di terra.

SEZIONE C – SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 42 Oggetto

1. La presente sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche e assimilate, delle acque reflue industriali, delle acque provenienti da operazioni di bonifica e delle acque meteoriche di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica ai sensi del presente Regolamento.
2. Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. N. 152/06 e nel rispetto delle modalità previste dall'Autorità competente, sono individuate le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari connesse all'esercizio e all'utilizzo del servizio, sono fissati i limiti di accettabilità per gli scarichi immessi nelle reti fognarie e sono dettate le norme per esercitare il controllo di conformità degli scarichi, nonché per le verifiche connesse alla determinazione del corrispettivo dovuto dai Clienti del servizio
3. Sono soggetti alla presente sezione del Regolamento:
 - il procedimento di allacciamento alla rete fognaria
 - le norme tecniche generali di allacciamento, di uso e di gestione della rete fognaria;
 - le norme tecniche e le prescrizioni regolamentari per l'immissione delle acque reflue domestiche nelle reti fognarie
 - le norme tecniche, le prescrizioni regolamentari e i valori limite per l'immissione nelle reti fognarie delle acque reflue industriali, assimilate alle acque reflue domestiche, delle acque meteoriche (solo per i casi espressamente previsti dalla vigente normativa) e delle acque provenienti da operazioni di bonifica, proposti dal Gestore e adottati dall'Autorità d'Ambito ai sensi dell'art. 107 comma 1 del D. Lgs. 152/06, in base alle caratteristiche degli impianti di trattamento e in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/06
 - il controllo degli scarichi immessi nelle reti fognarie pubbliche, per quanto riguarda la loro accettabilità ai sensi del D.Lgs. n. 152/06;
 - i controlli per gli accertamenti in materia tariffaria e le modalità di determinazione e fatturazione dei corrispettivi per il servizio di fognatura e depurazione, nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive delle Autorità competenti
4. La presente sezione del Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non espressamente indicato.

TITOLO 6 - ALLACCIAMENTO ALLA RETE FOGNARIA

Art. 43 Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla rete fognaria

1. Ai sensi del Regolamento Regionale n°6/2019 art. 5, gli scarichi di acque reflue domestiche, assimilate e di acque meteoriche di prima pioggia individuate ai sensi del Regolamento Regionale n°4/06, originati all'interno delle zone servite, devono essere recapitati nella rete fognaria pubblica nel rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento. Si intende per zona servita, l'agglomerato di cui all'art. 74 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. così come individuato dall'Ufficio d'Ambito ai sensi del art. 48 c. 2 della L.R. n. 26/03 e s.m.i. Per quanto riguarda gli scarichi industriali qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati (art 5 comma 6 del RR6/2019). Per le acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere recapitate, in ordine preferenziale nella rete fognaria nella condotta adibita al trasporto delle acque nere e miste (ai sensi dell'art. 7 del RR4/2006).
2. L'obbligo di allaccio, mediante scarico a gravità o in pressione sussiste quando la distanza, intesa come tracciato minimo tecnicamente realizzabile, tra il confine della proprietà da allacciare e la pubblica fognatura rispetta i seguenti criteri:
 - per edifici singoli o edifici funzionalmente collegati e con unico scarico, caratterizzati da una fino a 2 unità abitative, oppure 5 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la fognatura non dista più di 50 m;
 - per edifici singoli o edifici funzionalmente collegati e con unico scarico, caratterizzati da 3 fino a 4 unità abitative, oppure 10 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la fognatura non dista più di 100 m;
 - per edifici singoli o edifici funzionalmente collegati e con unico scarico, caratterizzati da 5 fino a 8 unità abitative, oppure 20 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la fognatura non dista più di 200 m;
 - per edifici singoli o edifici funzionalmente collegati e con unico scarico, caratterizzati da oltre 8 unità abitative, oppure oltre 30 abitanti equivalenti in caso di scarichi di acque reflue industriali/assimilate alle domestiche: obbligo di allaccio se la fognatura non dista più di 300 m.

Quanto sopra riportato ha validità a condizione che le aree da servire siano raggiungibili attraverso vie pubbliche o servitù attivabili da parte dei privati. Fatti salvi i casi in cui l'obbligo di estensione di rete ricada su un privato a seguito di nuova costruzione o trasformazione

urbanistica, il Gestore provvede, ove necessario, all'estensione della rete di fognatura su strade comunali al fine di ottimizzare dal punto di vista tecnico e massimizzare la possibilità di allaccio per le varie utenze appartenenti all'agglomerato. Per gli scarichi di acque reflue industriali, l'allaccio alla pubblica fognatura è subordinato alla sussistenza di caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane. L'obbligo di allaccio alla pubblica fognatura delle acque reflue domestiche e di quelle assimilate a quest'ultime potrà essere derogato qualora l'Ufficio d'Ambito, sulla scorta delle informazioni fornite dal Gestore, accerti l'impossibilità tecnica della realizzazione dell'allacciamento o l'eccessiva onerosità dello stesso in relazione ai benefici ambientali conseguibili. In tali circostanze, le utenze interessate dovranno dotarsi dei sistemi individuali o altri sistemi adeguati previsti dal paragrafo 4 dell'allegato A al R.R 6/2019, nonché dall'art. 8 e dall'allegato C del medesimo regolamento, per il convogliamento /trattamento dei propri reflui fognari.

3. Ai fini dell'obbligo di allaccio e del calcolo dei canoni di fognatura e depurazione, le vie o piazze private si intendono in egual misura proprietà di tutti i frontisti insistenti sulla stessa. Pertanto, se la via, cortile o piazza in oggetto ricade all'interno delle zone servite da pubblica fognatura, i canoni saranno applicati a tutti i proprietari degli immobili, anche se la loro proprietà legata al singolo edificio non ricade nei cinquanta metri di fascia d'obbligo
4. Gli scarichi in zone non servite da rete fognaria pubblica, dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal D.Lgs. n° 152/06, dai Regolamenti Regionali n°6/2019, n°4/2006 e loro modificazioni ed integrazioni, nonché dal presente Regolamento.
5. I nuovi scarichi di acque reflue domestiche e assimilate devono essere allacciati alla rete fognaria a partire dalla data di attivazione dello scarico. Nel caso in cui il Gestore, in applicazione del Piano d'Ambito, esegua estensioni della rete fognaria, collegata, nel caso di rete nera o mista, ad idoneo impianto di trattamento, gli scarichi esistenti devono essere allacciati alle nuove reti entro un anno da apposita comunicazione effettuata dal comune territorialmente competente al titolare dello scarico, a seguito di segnalazione del completamento dei lavori inviata al comune da parte del Gestore. I titolari degli scarichi provvedono alla demolizione o alla rimozione delle opere e dei dispositivi già realizzati per l'effettuazione degli scarichi in recapiti diversi dalle reti fognarie.
6. Il comma precedente si applica anche nel caso in cui l'estensione della rete fognaria sia eseguita da soggetto diverso dal Gestore e comunque presa in carico a seguito di collaudo positivo da parte di quest'ultimo.
7. In caso di mancata osservanza dell'obbligo di allaccio di cui al comma 1 e comma 4, il Comune, informato il Gestore, prescrive l'allaccio con provvedimento adottato ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In caso di inadempimento al provvedimento comunale di cui sopra, il Gestore procederà, previa diffida ai titolari degli scarichi esistenti ad adempiere entro e non oltre 90 gg, ad applicare la tariffa corrispondente all'uso, comprensiva delle quote del servizio di depurazione e fognatura.

Art. 44 Separazione delle reti di fognatura interne

1. Le reti di fognatura interna agli insediamenti, a qualsiasi uso destinati, come sinteticamente rappresentato negli schemi in allegato 1 al Presente Regolamento, devono essere del tipo separato, ossia con condotti distinti che raccolgano separatamente:
 - le acque reflue domestiche;
 - le acque meteoriche di dilavamento delle superfici scolanti, così come definite dal Regolamento Regionale n. 4/06;
 - le acque meteoriche diverse da quelle di cui sopra;
 - le acque reflue industriali qualora presenti
 - le acque derivanti da operazioni di bonifica.
2. Fatte salve le disposizioni di cui all'art. 57 relativamente al divieto di scarico di acque meteoriche non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n. 4/06, nel caso in cui la rete fognaria pubblica recipiente sia del tipo separato ovvero la rete fognaria bianca abbia un recapito diverso dalla rete fognaria mista/nera, gli allacciamenti saranno mantenuti separati per tipologia.
3. Qualora invece la rete fognaria pubblica recipiente sia di tipo misto, le reti interne separate si dovranno unire per essere allacciate in un unico punto, fermo restando quanto previsto dal R.R.7/2017 e s.m.i.
4. In caso di comprovata impossibilità tecnica ad ottemperare a quanto sopra, resta in facoltà dell'Ente Competente autorizzare altre soluzioni per lo scarico.

Art. 45 Allacciamento alle reti fognarie pubbliche

1. Il proprietario dell'immobile di cui si vuole realizzare l'allacciamento presenta la relativa domanda al Gestore, corredata dalla documentazione indicata nel modello stesso.
2. Le opere di allacciamento alle reti fognarie pubbliche dal punto di conferimento, identificato dal confine di proprietà privata, fino alla rete fognaria pubblica ricevente, sono realizzate dal Gestore.
3. Nel caso in cui le opere di allacciamento non siano realizzate dal Gestore, spetta comunque a quest'ultimo autorizzarne la realizzazione, con la prescrizione del rispetto del presente Regolamento e la verifica, attraverso idoneo collaudo, dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori. Gli oneri del collaudo sono a carico del Cliente e sono determinati nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
4. La quota e il punto nel quale si deve allacciare la rete di fognatura interna vengono determinati dal Gestore. Le opere di allacciamento realizzate dal Gestore e le opere di allacciamento collaudate con esito positivo sono parte integrante della rete fognaria pubblica e sono a tutti gli effetti proprietà pubblica.

5. Tutti i costi per la realizzazione delle opere di allacciamento sono a carico del richiedente e sono determinati nel rispetto del Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito.
6. La tempistica per la preventivazione, esecuzione e collaudo tecnico funzionale dei lavori di allacciamento è definita nella Carta del Servizio Idrico Integrato, disponibile sul sito **www.alfavarese.it**
7. Nel caso di scarichi di acque reflue domestiche, l'allacciamento costituisce titolo valido per l'attivazione dello scarico.
8. Nel caso di scarichi di acque reflue industriali, assimilate alle acque reflue domestiche, acque proveniente da operazioni di bonifica, acque meteoriche regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, il titolare dello scarico, ancorché allacciato alla rete fognaria pubblica per poter attivare tali scarichi dovrà ottenere l'Autorizzazione di cui al D.Lgs. n°152/06 art. 124 come definito al successivo art. 51.
9. L'allacciamento alle reti fognarie pubbliche è subordinato alla verifica da parte del Gestore della capacità delle reti fognarie e degli impianti di trattamento, nonché del rispetto delle prescrizioni e delle norme richiamate nel Regolamento. Non compete in alcun modo al Gestore attestare la conformità degli impianti interni, di cui al DM 37/2008.

Art. 46 Prescrizioni per gli allacciamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 43, ogni stabile deve essere allacciato alla rete fognaria separatamente, il Gestore può autorizzare anche un unico allacciamento per più stabili della stessa proprietà. In casi particolari, su specifica richiesta, potrà essere autorizzato uno stesso condotto d'allacciamento a servizio di più proprietà. In tale ultimo caso, prima di costruire il condotto, i proprietari devono stipulare una servitù reciproca.
2. È vietato:
 - l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore all'estradosso della rete fognaria pubblica;
 - l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale.
3. È facoltà del Gestore durante la costruzione totale o parziale di nuove fognature, predisporre gli allacciamenti nel modo più opportuno e idoneo in relazione anche alla situazione del sottosuolo; in tali casi l'allacciamento dovrà essere eseguito in corrispondenza di quanto già predisposto.

Art. 47 Cameretta di ispezione e pozzetti di campionamento

1. Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione del tipo Braga Sifone Ispezione di cui allo schema in Allegato 2 al presente Regolamento. La cameretta realizzata all'interno della proprietà deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni adeguate.
2. Negli insediamenti da cui derivi, tra gli altri, uno qualsiasi dei seguenti scarichi: acque reflue

industriali (art. 58); acque reflue assimilate (art. 56); acque meteoriche soggette alla regolamentazione di cui al R.R. n° 4/06 (art. 57); acque provenienti da operazioni di bonifica (art. 60) tutti gli scarichi devono essere campionabili separatamente, a tale scopo devono essere installati idonei pozzetti di campionamento aventi le caratteristiche di cui allo schema in Allegato 3 al presente Regolamento, su ognuna delle reti interne separate ai sensi del precedente art. 44, prima della confluenza con le reti di valle, nonché in corrispondenza di ogni allacciamento alla rete fognaria pubblica, immediatamente a monte della cameretta di ispezione del tipo B.S.I.

3. Nel caso in cui i reflui di cui sopra siano soggetti a pretrattamenti di depurazione deve essere installato idoneo pozzetto di campionamento anche immediatamente a valle del sistema di trattamento. I pozzetti di campionamento del tipo indicato devono essere collocati prima del recapito locale (sub-irrigazione, pozzo perdente, corso d'acqua) delle acque meteoriche.
4. In presenza di punti di attingimento privati o per effetto di processi produttivi che diminuiscono o aumentano le quantità di refluo scaricate rispetto al volume di acqua prelevato, gli scarichi con un volume minimo giornaliero superiore a 15 mc/giorno o volume annuo superiore a 3.000 mc/anno e in ogni caso quando ritenuto opportuno dagli Enti competenti o su indicazione del Gestore per motivi tecnici o ambientali devono essere presidiati da misuratore allo scarico.

Art. 48 Ristrutturazione delle reti fognarie e modifiche agli allacciamenti

1. Nei casi di ristrutturazioni e/o manutenzioni straordinarie delle reti fognarie che comportino modifiche agli allacciamenti ovvero nei casi in cui risulti necessario ripristinare il regolare funzionamento degli allacciamenti stessi, il Gestore provvede alla esecuzione delle opere in suolo pubblico, al rifacimento, riordino, ricostruzione degli allacciamenti. Le opere sono a totale carico del Gestore, qualora gli allacciamenti siano stati realizzati, collaudati con esito positivo o presi in carico, dall'attuale Gestore e/o da Gestori precedenti, o qualora gli allacciamenti preesistenti, siano stati realizzati a regola d'arte ai sensi delle norme vigenti
2. In caso di opere a suo tempo realizzate direttamente dai privati non collaudate o prese in carico dall'attuale Gestore o dai Gestori precedenti e comunque non realizzate a regola d'arte ai sensi delle norme vigenti, gli oneri relativi alla regolarizzazione e messa a norma dell'allacciamento saranno a carico dei clienti, così come previsto nel caso di nuovi allacciamenti. Sono inoltre a carico dei clienti tutti i costi degli interventi che si dovessero rendere necessari a causa di scarichi non conformi esercitati in violazione dei divieti di cui al successivo art. 50.
3. Qualora per necessità del titolare dell'allacciamento si dovessero introdurre delle modificazioni agli allacciamenti esistenti, le medesime per la parte su suolo pubblico saranno eseguite dal Gestore a spese del titolare dell'allacciamento, mentre per la parte su suolo privato potranno essere realizzate direttamente dal Cliente previo nulla-osta da parte del Gestore.

Art. 49 Vasche Imhoff e fosse biologiche

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore in funzione delle caratteristiche infrastrutturali della rete fognaria.
2. Ferma restando l'esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.
3. A seguito della dismissione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici, previa autorizzazione di fattibilità da parte del Gestore, i titolari degli allacciamenti dovranno provvedere a loro cura e spesa alla bonifica dei manufatti, all'espurgo completo del materiale presente ed alla sconnessione delle condotte di scarico da tali manufatti, facendo riferimento al DM 37/2008 art. 1 per quanto concerne l'attestazione della conformità alle vigenti normative tecniche di quanto progettato, modificato o realizzato.
4. Salvo diversa disposizione del Regolamento locale di Igiene e nei casi in cui sia possibile per la morfologia del territorio il Gestore può prescrivere il mantenimento di sistemi di trattamento domestici, che altrimenti dovrebbero essere dismessi, affinché rimangano connessi alla rete fognaria, previa sanificazione e eliminazione della impermeabilizzazione esistente, al fine di agevolare il deflusso delle acque di pioggia.
5. Tutti gli allacciamenti di fognatura alle reti fognarie pubbliche, non servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti tramite interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche), fatta salva la necessità del titolare dello scarico di adeguarsi ai criteri di cui sopra, una volta che si sarà provveduto a connettere le reti fognarie ancora sprovviste di tale servizio agli impianti di trattamento dei reflui urbani. Gli oneri per la manutenzione dei sistemi di pretrattamento dei reflui domestici sono a carico del titolare dello scarico.

Art. 50 Divieti di scarico

1. È vietata l'immissione in rete fognaria pubblica di scarichi che possano: arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e depurazione; danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e depurazione, nonché le connesse attrezzature; costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e depurazione delle acque e dei fanghi; avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti delle acque recipienti; pregiudicare lo smaltimento dei fanghi, il quale deve avvenire in modo accettabile dal punto di vista ambientale; pregiudicare il regolare funzionamento degli allacciamenti e delle reti fognarie.
2. E' vietato lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di

raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, nonché di altre eventuali tipologie di reflui eventualmente previste dal regolamento d'ambito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura, l'ufficio d'ambito può derogare al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.

3. È vietato altresì lo scarico in reti fognarie di rifiuti fatto salvo quanto previsto dal Dlgs 152/06 e s.m.i.
4. Gli eventuali danni derivanti alle reti ed agli impianti da comportamenti vietati, saranno addebitati ai responsabili.

Art. 51 Autorizzazioni allo scarico

1. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue domestiche, ancorché decadenti da insediamenti produttivi, è sempre ammesso fatto salvo, per i nuovi edifici, l'obbligo di acquisire il permesso di allacciamento ai sensi dell'art. 45 del presente Regolamento.
2. Ai sensi del D.Lgs. n°152/06 gli scarichi in rete fognaria di reflui industriali, di acque provenienti da operazioni di bonifica e di acque di prima pioggia individuate ai sensi del R.R. n° 4/06 art. 3, sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio d'Ambito previo parere tecnico del Gestore. In tutti i casi nei quali la Legge preveda che l'Autorità competente deputata all'emissione del titolo autorizzatorio sia diversa dall'Ufficio d'Ambito, quest'ultimo sarà comunque chiamato a rilasciare un allegato tecnico/parere, confluyente nell'autorizzazione, acquisito il preventivo parere tecnico del Gestore.
3. Nel caso in cui i servizi di fognatura e depurazione siano erogati da gestori di Ambiti diversi, ambedue saranno chiamati, ognuno per quanto di competenza, all'emissione del parere tecnico.
4. Il Gestore potrà subordinare il rilascio dell'autorizzazione allo scarico: — alla realizzazione di sistemi di equalizzazione ed omogeneizzazione degli scarichi, al fine di equalizzare ed uniformare le portate delle acque reflue scaricate in rete fognaria; — all'adozione di prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni del Regolamento e delle norme vigenti e senza che consegua alcun pregiudizio per l'esercizio delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

Art. 52 Nuove reti fognarie ed estensione di reti fognarie esistenti

1. La realizzazione di nuove reti fognarie destinate a recapitare reflui urbani negli impianti di trattamento gestiti dal Gestore o l'estensione delle reti fognarie esistenti, che recapitano o sono destinate a recapitare reflui urbani nei suddetti impianti di trattamento, sono soggette:
 - alle disposizioni tecniche del presente Regolamento;
 - al preventivo parere del Gestore, i cui oneri sono stabiliti dal Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito, che si esprimerà in merito alla rispondenza delle caratteristiche tecniche

e costruttive;

— alla capacità delle reti e degli impianti.

È onere dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti attuatori verificare, in contraddittorio con il Gestore, la coerenza tra gli strumenti di pianificazione urbanistica e la pianificazione d'Ambito vigente.

2. Nelle aree non servite da rete fognaria e per le quali il Piano d'Ambito non prevede interventi di estensione, il Gestore realizza le opere connesse alla fornitura del servizio, che sono poste a carico del richiedente secondo quanto indicato nel Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito. In tal caso, non si applicano gli oneri di rilascio del parere di cui al comma precedente.
3. Le reti fognarie il cui tracciato planimetrico si sviluppa all'interno di un'area di rispetto di un pozzo idrico dovranno presentare inoltre le garanzie di tenuta previste dalla D.g.r. 10 aprile 2003 n.7/12693
4. Nel caso in cui le reti siano costruite da un soggetto diverso dal Gestore si applicano i successivi articoli 54 e 55.

Art. 53 Realizzazione delle reti di fognatura esterna privata

1. Per fognatura esterna privata si intende il complesso di condotti, camerette di raccordo, di ispezione, ecc ... a servizio delle strade e piazzali privati, che si sviluppano su aree pubbliche o di futura cessione al servizio pubblico e quindi destinate a rientrare nella definizione di rete fognaria pubblica.
2. I condotti di allacciamento dei fabbricati alla rete fognaria pubblica sono considerati come parte della stessa e soggetti alle stesse norme e prescrizioni, solo se ricadono su aree di proprietà pubblica o privata di futura cessione, in quanto queste costituiscono il limite e l'ambito di competenza del Gestore del Servizio Idrico Integrato.
3. Ogni altro condotto, che ricada su area di proprietà privata e che non sia da cedere al Comune, è considerato parte della rete di fognatura interna dei fabbricati ed è soggetto alle norme e prescrizioni del regolamento Edilizio e d'Igiene.

Art. 54 Realizzazione delle reti di fognatura esterna

1. Per la realizzazione delle reti di fognatura esterna, su richiesta del soggetto interessato, il Gestore redigerà apposito preventivo di spesa in base al Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito e, ricevuto il pagamento, procederà alla realizzazione delle opere nei tempi stabiliti dalla Carta dei Servizi.
2. Qualora i privati provvedessero alla realizzazione diretta di tali opere, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le opere potranno essere realizzate solo su autorizzazione dell'Amministrazione comunale, acquisito il preventivo parere obbligatorio del Gestore, sulla base di un progetto esecutivo da realizzare a cura e spese dei proprietari e/o degli aventi

titolo. In questi casi il collaudo tecnico funzionale delle opere fognarie sarà eseguito dal Gestore entro 90 giorni dalla richiesta, che fatturerà al privato le proprie competenze, secondo il Prezzario in vigore approvato dall'Ufficio d'Ambito. Decorso il suddetto termine il collaudo si intenderà tacitamente rilasciato positivamente e le opere si riterranno accettate dal Gestore.

3. L'Autorità Competente, che concede al privato la realizzazione diretta, deve informarlo di tale situazione ed inserire l'obbligo del collaudo (e della relativa remunerazione) negli atti di sua competenza per i procedimenti autorizzativi. Il certificato di collaudo deve essere corredato dagli elaborati grafici delle opere realizzate in formato digitale (planimetria con tracciati, profilo longitudinale delle condotte, registrazione della video-ispezione con relativa relazione tecnica), tale documentazione deve essere fornita a cura del privato. Successivamente al rilascio del certificato di collaudo tecnico funzionale con esito positivo, il Comune trasmette al Gestore il certificato di collaudo tecnico amministrativo delle opere e relativa delibera di approvazione, a cui fa seguito l'emissione di verbale di presa in carico delle opere fognarie da parte del Gestore; la data di detto verbale di presa in carico costituisce inizio della gestione delle opere fognarie oggetto di collaudo da parte del Gestore.
4. Il Gestore non prenderà in consegna opere non collaudate dai propri tecnici incaricati, che pertanto rimarranno in carico o al Comune o al privato secondo quanto previsto in convenzione.

Art. 55 Progetto per la realizzazione di reti di fognatura esterna da parte di privati

1. Il progetto per realizzazione di reti di fognatura esterna da parte di privati, redatto secondo norme tecniche e conformi al presente Regolamento e completo di tutti gli elaborati richiesti, incluso il pagamento degli oneri connessi, dovrà essere inviato in formato digitale al Gestore che si esprime sul progetto, adottando eventuali prescrizioni, entro 30 giorni

TITOLO 7 - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 56 Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate

1. Gli scarichi in reti fognarie pubbliche di acque reflue domestiche, così come definite ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 art. 74 comma 1 lettera (g), sono sempre ammessi, nel rispetto della normativa in materia di scarichi e delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento.
2. Gli scarichi di acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche di cui al D.Lgs. n° 152/06 art. 101 comma 7, lettera (e) (acque reflue assimilate), sono ammessi purché rispettino le disposizioni del Regolamento Regionale n° 6/2019, nonché le norme fissate dal presente Regolamento.
3. Agli effetti del Regolamento Regionale n° 6/2019, art. 4, comma 1, sono assimilate alle acque reflue domestiche – oltre a quelle già individuate dal D.Lgs. 152/2006:

- a) le acque reflue indicate al punto 1 dell'Allegato B del suddetto regolamento;
- b) le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B del suddetto regolamento e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella medesima tabella (Allegato n. 4 del presente Regolamento).

In attuazione dell'art. 4, comma 2 del medesimo R.R. n. 6/19 "l'Autorità competente può individuare attività o tipologia di reflui ulteriori a quelle riportate in Tabella 1 dell'Allegato B, prevedendo eventuali opportune limitazioni per l'individuazione delle specifiche casistiche". L'Allegato n. 5 del presente Regolamento individua l'elenco di ulteriori attività rispetto a quelle riportate nell'Allegato B, comma 1 del succitato regolamento regionale.

- 4. Ai fini dell'assimilazione, di cui all'art.4, comma 1, lettera a) del R.R. 6/2019, il Titolare dello scarico, qualora vi siano i requisiti di cui all'Allegato B punto 1 del medesimo Regolamento Regionale ovvero di cui all'Allegato 5 del presente Regolamento, presenta, sotto la propria responsabilità, comunicazione di assimilazione di cui all'art. 22 comma 4 lettera a) del RR.n.6/2019, impiegando gli specifici modelli predisposti dall'Ufficio d'Ambito (scaricabili dal sito www.atovarese.it).
- 5. Ai fini dell'assimilazione, di cui all'art.4, comma 1, lettera b) del R.R. 6/2019, per le acque reflue il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia esprimibile mediante i parametri della tabella 2 dell'allegato B del suddetto Regolamento e risulti inferiore ai corrispondenti valori limite indicati nella medesima tabella (Allegato n. 4 del presente Regolamento), il Titolare dello scarico avanza, sotto la propria responsabilità, la richiesta di assimilazione delle acque reflue scaricate alle acque reflue domestiche, impiegando gli specifici modelli predisposti dall'Ufficio d'Ambito.
- 6. In caso di comunicazione effettuata ai sensi del precedente comma 4, l'assimilazione si ritiene confermata qualora l'Ufficio d'Ambito non riscontri entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; l'Ufficio d'Ambito, qualora stabilisca che lo scarico sia ammissibile solo a specifiche condizioni, le comunica al titolare dello scarico entro il medesimo termine.
- 7. In caso di richiesta effettuata ai sensi del precedente comma 5, l'Ufficio d'Ambito emetterà il provvedimento finale entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. n.241/90 s.m.i. e del R.R. n.6/2019.
- 8. Il titolare dello scarico di acque reflue assimilate alle domestiche è tenuto a comunicare all'Ufficio d'Ambito la variazione della titolarità o la cessazione dello scarico avvalendosi degli specifici modelli predisposti dall'Ufficio d'Ambito.
- 9. In attuazione dell'art. 21 comma 1 lettera a) del R.R. 6/2019, vengono riportati nell'Allegato n.8 del presente Regolamento, gli importi inerenti agli oneri istruttori relativi alle procedure di assimilazione alle acque reflue domestiche che il richiedente, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare all'Ufficio d'Ambito .
- 10. Gli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue assimilate sono soggetti al controllo

dell'Ufficio d'Ambito e del Gestore con le modalità di cui al D. Lgs. n° 152/06 art. 129 ed al R.R. n. 6/19, art. 16 e ai divieti di cui all'art. 50 del presente Regolamento.

11. Fatta salva diversa disposizione del Gestore e dell'Ufficio d'Ambito, la raccolta delle acque reflue domestiche e delle acque reflue assimilate all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite reti separate tra loro e separate da reflui di altra tipologia come indicato al precedente art. 43.

Art. 57 Disciplina degli scarichi di acque meteoriche

1. Le acque di prima pioggia individuate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e le acque di seconda pioggia di cui sia stato accertato l'inquinamento ai sensi del 3° e 4° comma del citato art. 3, devono essere recapitate in rete fognaria pubblica. Lo scarico in reti fognarie pubbliche di acque meteoriche disciplinate ai sensi del Regolamento Regionale n. 04/06 è soggetto a preventiva autorizzazione ai sensi di Legge.
2. La separazione delle acque di prima pioggia destinate al recapito in rete fognaria pubblica deve essere effettuata secondo le modalità contenute nel Regolamento Regionale n° 4/06 art. 5, comma 2. In particolare, le acque di prima pioggia devono essere avviate ad apposite vasche di raccolta a perfetta tenuta, dimensionate in modo da trattenere complessivamente 50 mc per ettaro di superficie scolante (vasche di prima pioggia). Lo scarico delle acque di prima pioggia raccolte dalle vasche di separazione, deve essere attivato 96 ore dopo il termine dell'ultima precipitazione atmosferica del medesimo evento meteorico, con una portata media oraria indicata dall'Ufficio d'Ambito su proposta del Gestore, ancorché le precipitazioni atmosferiche dell'evento meteorico non abbiano raggiunto complessivamente 5 mm. Le vasche destinate a contenere le acque di prima pioggia saranno dotate di sistema di alimentazione realizzato in modo da escludere le vasche stesse a riempimento avvenuto.
3. Fatto salvo l'adeguamento agli obblighi previsti dal Regolamento Regionale n° 4/06 con le modalità e nei tempi dallo stesso indicati, gli insediamenti produttivi soggetti alla disciplina di cui all'art.51 del presente Regolamento ed esistenti alla data di approvazione dello stesso, dovranno adeguarsi alle disposizioni previste unicamente dal presente articolo atte a ridurre le portate meteoriche recapitate nelle reti fognarie pubbliche. In tal senso, il titolare dello scarico dovrà presentare nei termini prestabiliti dall'Ufficio d'Ambito, per la necessaria approvazione, uno progetto finalizzato ad eliminare le portate meteoriche (limitatamente a quelle eccedenti la prima pioggia qualora attività soggette al R.R. 4/06) recapitate nella rete fognaria pubblica, individuando per le stesse un recapito alternativo nel rispetto della normativa vigente in materia di scarichi, e fatti salvi gli eventuali divieti di cui all'art. 94 del D.Lgs. 152/2006 per le Zone di Rispetto delle acque sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse. Il progetto dovrà inoltre individuare le misure atte a ridurre il più possibile l'estensione delle superfici scolanti, così come definite dall'art. 2 del R.R. 4/06.
4. Qualora non ci fossero le condizioni per eliminare completamente dalla rete fognaria pubblica lo scarico delle acque meteoriche (limitatamente a quelle eccedenti la prima pioggia qualora attività soggette al R.R. 4/06), il progetto di cui al punto precedente dovrà adeguatamente

motivare tale impossibilità e comunque individuare le possibili misure atte a ridurre le portate meteoriche recapitate nella rete fognaria pubblica.

5. Fatta salva la possibilità da parte dell'Autorità Competente di prescrivere altri interventi e/o tempi diversi da quelli proposti dall'Impresa, i progetti presentati ai sensi del presente articolo dovranno contenere un cronoprogramma per la realizzazione delle opere previste, da valutare, quindi, secondo la complessità delle opere stesse.
6. In presenza di acque di seconda pioggia assoggettate alle disposizioni del R.R. 4/06, il progetto di cui ai punti precedenti deve inoltre relazionare circa l'eventuale adozione degli interventi previsti dalla D.G.R. 21/06/2006 n° 8/2772 allegato A, punto 3.
7. Lo scarico di acque meteoriche nelle reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta dei reflui urbani non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n° 4/06, art. 3 e fuori dai casi di cui ai precedenti commi è vietato.
8. Ove sia vietato da disposizioni in materia di tutela delle risorse idriche ovvero laddove risulti tecnicamente impossibile prevedere allo smaltimento delle acque meteoriche tramite dispersione locale, l'Ufficio d'Ambito acquisito il parere del Gestore, in deroga al divieto di cui sopra, potrà autorizzare lo scarico in rete fognaria pubblica entro il limite massimo di 20 l/s per ettaro di superficie scolante drenata o comunque entro i limiti previsti dal Regolamento Regionale n.7 del 2017 relativo ai principi di invarianza idraulica e idrologica
9. In condizioni di accertata impossibilità e sempre che non si producano disservizi alle reti fognarie pubbliche, o per necessità di tutela della rete fognaria pubblica, il Gestore potrà indicare portate di scarico delle acque meteoriche diverse da quella indicata nel precedente comma.
10. Gli scarichi di acque meteoriche in reti fognarie pubbliche sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al D.Lgs. n° 152/06, parte terza, allegato 5, tabella 3 richiamati nell'Allegato 6 del presente Regolamento.
11. La raccolta delle acque meteoriche all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite rete separata dotata di idonei pozzetti di campionamento, prima di ogni recapito finale.
12. Nelle zone servite da reti fognarie pubbliche destinate alla raccolta separata delle acque di origine meteorica le acque meteoriche non regolamentate ai sensi del Regolamento Regionale n°4/06 e le acque di seconda pioggia, qualora non fosse possibile la dispersione in loco o lo scarico in acque superficiali, potranno essere recapitate nelle reti meteoriche pubbliche secondo le disposizioni specificamente impartite dall'Ufficio d'Ambito acquisito il parere del Gestore dell'infrastruttura.
13. Lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque meteoriche è soggetto a specifica tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico da applicarsi, quando dovuta, secondo le disposizioni del successivo art. 67.
14. In attuazione dell'art. 21 comma 1 lettera a) del R.R. 6/2019, vengono riportati nell'Allegato

n.8 del presente Regolamento, gli importi inerenti agli oneri istruttori che il richiedente, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare all'Ufficio d'Ambito e al Gestore.

Regolamento Regionale 24 marzo 2006 N. 4**Art. 3 - Acque di prima pioggia e di lavaggio soggette a regolamentazione**

1. La formazione, il convogliamento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di prima pioggia sono soggetti alle disposizioni del Regolamento Regionale n° 4/06 qualora tali acque provengano:
 - a) da superfici scolanti di estensione superiore a 2.000 mq, calcolata escludendo le coperture e le aree a verde, costituenti pertinenze di edifici ed installazioni in cui si svolgono le seguenti attività:
 - 1) industria petrolifera
 - 2) industrie chimiche;
 - 3) trattamento e rivestimento dei metalli;
 - 4) concia e tintura delle pelli e del cuoio;
 - 5) produzione della pasta carta, della carta e del cartone;
 - 6) produzione di pneumatici;
 - 7) aziende tessili che eseguono la stampa, tintura e finissaggio di fibre tessili;
 - 8) produzione di calcestruzzo;
 - 9) aree intermodali;
 - 10) autofficine;
 - 11) carrozzerie.
 - b) dalle superfici scolanti costituenti pertinenza di edifici ed installazioni in cui sono svolte le attività di deposito di rifiuti, centro di raccolta e/o trasformazione degli stessi, deposito di rottami e deposito di veicoli destinati alla demolizione;
 - c) dalle superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli;
 - d) dalle superfici scolanti specificamente o anche saltuariamente destinate al deposito, al carico, allo scarico, al travaso e alla movimentazione in genere delle sostanze di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 al d.lgs. 152/1999.
2. La formazione, il coinvolgimento, la separazione, la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque di seconda pioggia sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento qualora provengano dalle superfici scolanti di cui al comma 1, lettere a) e b) e l'Autorità competente accerti l'inquinamento di tali acque da sostanze asportate o in soluzione, derivante dal percolamento delle acque meteoriche tra materie prime, prodotti intermedi e finiti, sottoprodotti, rifiuti o quant'altro accatastato o depositato sulle superfici stesse.
3. Nei casi di cui al comma 3 l'Autorità competente determina, con riferimento alle singole situazioni, la quantità di acqua meteorica di dilavamento da assoggettare alle disposizioni del presente regolamento

Art. 58 Disciplina degli scarichi di acque reflue industriali

1. Ai sensi del D.Lgs. n° 152/06 art 124 e della L.R n°26/03, lo scarico delle acque reflue industriali (*) in reti fognarie pubbliche, è soggetto a preventiva autorizzazione secondo le modalità di cui al precedente art. 51.
2. Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche, non servite da impianti centralizzati di trattamento dei reflui urbani, sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui al D. Lgs. N. 152/06, parte terza, allegato 5, tabella 3, scarichi in acque superficiali
3. Gli scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie pubbliche, servite da impianti centralizzati di trattamento dei reflui urbani, sono soggetti ai limiti di accettabilità di cui alla tabella 3, allegato 5 del Lgs.n. 152/06 scarichi di acqua in fognatura.
4. Fermo restando il rispetto dei limiti inderogabili per le sostanze di cui al D.Lgs. n° 152/06 parte terza, allegato 5, tabella 5, in base alle caratteristiche dell'impianto di depurazione ricevente e purché sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2 del D.Lgs. n° 152/06 e R.R. n.6/2019 art.5. comma 7, il Gestore può proporre all'Ufficio d'Ambito di Varese per la relativa approvazione:
 - modifiche ai limiti di accettabilità della tabella 3, allegato 5 del D.Lgs. 152/06 riportata nell'Allegato 6 del presente Regolamento
 - in dipendenza della capacità e delle caratteristiche dei singoli impianti di depurazione, del rispetto dei limiti per lo scarico finale nei corpi idrici ricettori, del riutilizzo di acque reflue e dei fanghi prodotti dal trattamento;
 - la concessione di ulteriori e diverse deroghe ai limiti tabellari.
5. Il Gestore, nel formulare le proposte di cui sopra deve fornire all'Ufficio d'Ambito di Varese adeguate garanzie riguardo al rispetto dei criteri di tutela di cui al comma precedente.
6. Gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti al controllo dell'Ufficio d'Ambito di Varese e dal Gestore, con le modalità di cui al D. Lgs. n° 152/06 ed al R.R. n. 6/19 artt. 15 e 18.
7. La raccolta delle acque reflue industriali all'interno degli insediamenti da cui origina lo scarico deve essere effettuata tramite rete separata, dotata di idonei pozzetti di campionamento secondo quanto previsto dall'allegato 3 del presente Regolamento.
8. Qualora dall'insediamento derivino scarichi di acque reflue industriali di diversa origine, gli stessi dovranno essere campionabili separatamente.
9. Le reti di raccolta dei reflui domestici, all'interno degli insediamenti da cui originano scarichi di acque reflue industriali, devono essere dotate di idonei manufatti, atti a garantire adeguate condizioni di campionamento dello scarico finale

10. L'Ufficio d'Ambito su indicazione del Gestore si riserva, in particolari condizioni connesse alla rilevanza dello scarico o alla pericolosità delle sostanze impiegate nelle attività da cui derivano gli scarichi, di prescrivere l'installazione di strumenti per il prelievo e/o il controllo automatico dei reflui. Le spese relative alla installazione e gestione degli strumenti di cui sopra, saranno integralmente a carico del titolare dello scarico.
11. Lo scarico in rete fognaria pubblica di acque reflue industriali è soggetto a specifica tariffa di collettamento e depurazione approvata dalle Autorità competenti e da applicarsi secondo le disposizioni dei successivi art. 67 e 68 del presente Regolamento e le modalità e tempistiche previste dalla Carta del Servizio Idrico Integrato.
12. In conformità con quanto previsto dall'art. 47 comma 4 del presente Regolamento, l'Ufficio d'Ambito in accordo con il Gestore si riserva di prescrivere un opportuno sistema di misurazione delle acque reflue industriali.
13. In attuazione dell'art. 21 comma 1 lettera a) del R.R. 6/2019, vengono riportati nell'Allegato n.8 del presente Regolamento, gli importi inerenti agli oneri istruttori che il richiedente, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare all'Ufficio d'Ambito.

(*) Il R.R.n.6/2019 prevede all'art.5 comma 6 che "gli scarichi di acque reflue industriali, qualora abbiano caratteristiche quali-quantitative compatibili con il buon funzionamento dell'esistente sistema di fognatura e depurazione delle acque reflue urbane, devono preferibilmente essere ad esso allacciati. Al fine di scegliere la miglior soluzione di recapito dei reflui, in sede di rilascio, rinnovo o modifica dell'autorizzazione unica ambientale, la provincia competente o Città metropolitana e il Titolare dello scarico valutano se il convogliamento in fognatura delle acque reflue industriali provenienti da un determinato sito produttivo, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di sistemi di depurazione presso il medesimo sito, possa comportare la riduzione dell'apporto di carico inquinante nelle acque superficiali

Art. 59 Scarico di acque derivanti da operazioni di scambio termico

1. Lo scarico in rete fognaria nera o unitaria di acque derivanti da pompe di calore, impianti geotermici, di acque di raffreddamento indiretto, con esclusione di quelle provenienti da torri evaporative, non è consentito, fatto salvo quanto previsto all'art. 56 del presente Regolamento. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla fognatura - che dovrà essere comprovata dal titolare dello scarico mediante la presentazione di idonea documentazione tecnica - l'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art.5 comma 8, sentito il Gestore, può autorizzare tale scarico in pubblica fognatura, in deroga al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema.
2. Il succitato comma 1 si applica ai nuovi scarichi e in caso di rinnovo dell'autorizzazione. In funzione delle necessità di buon mantenimento delle prestazioni del sistema di fognatura e depurazione, ai sensi del R.R. n.6/2019 art.5 comma 9, l'Ufficio d'Ambito può prevedere, sulla base delle indicazioni del Gestore, l'adeguamento alle previsioni di cui al comma 1 anche prima della scadenza dell'autorizzazione, definendo una congrua tempistica che tenga conto di eventuali pregressi specifici investimenti di cui non è ancora stato completato il recupero

finanziario. Tale tempistica non può comunque essere inferiore a tre anni.

3. La raccolta e la misura delle acque derivanti da operazioni di scambio termico all'interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico deve essere effettuata, a tutti gli effetti, separatamente dagli altri scarichi, è comunque vietato diluire con acque derivanti da operazioni di scambio termico gli altri scarichi di acque reflue industriali.
4. Fatto salvo quanto previsto al primo capoverso, lo scarico di acque derivanti da operazioni di scambio termico rientranti nella definizione di scarico industriale, è ammesso in pubblica fognatura ed è soggetto alla preventiva autorizzazione allo scarico ai sensi della normativa vigente.
5. Nell'eventualità in cui venga rilasciata l'autorizzazione allo scarico per acque derivanti da operazioni di scambio termico l'Ufficio d'Ambito, anche su parere del Gestore, potrà prescrivere l'adozione di idonei sistemi di riciclaggio delle stesche che limitino al minimo indispensabile la portata di scarico al fine di renderla compatibile con il processo di trattamento dei reflui urbani e con la capacità idraulica delle reti e degli impianti.
6. Qualora ammesso, lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque derivanti da operazioni di scambio termico è soggetto a tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico da applicarsi secondo le disposizioni del successivo art.67.
7. In attuazione dell'art. 21 comma 1 lettera a) del R.R. 6/2019, vengono riportati nell'Allegato n.8 del presente Regolamento, gli importi inerenti agli oneri che il richiedente, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare all'Ufficio d'Ambito.

Art. 60 Scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di drenaggio della falda

1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, lo scarico in rete fognaria pubblica di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati, non è consentito.
2. Lo scarico di acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza resi necessari da motivi contingibili e urgenti di tutela della salute umana, può essere ammesso, previa verifica della compatibilità con i processi depurativi adottati dagli impianti di trattamento dei reflui urbani e con il regolare funzionamento delle reti. In tal caso lo scarico sarà ammesso per il tempo strettamente necessario alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e, comunque, non oltre la realizzazione delle opere prescritte dall'Ufficio d'Ambito per la disconnessione idraulica dello stesso dalla pubblica fognatura, nell'ambito delle attività di bonifica e/o messa in sicurezza operativa (MISO) di siti contaminati per i quali, nel caso sia previsto l'emungimento di acqua di falda, vige il divieto di cui al primo comma.
3. Lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque emunte nel corso di interventi di drenaggio della falda non è consentito. In caso di impossibilità allo scarico in recapito diverso dalla pubblica fognatura - che dovrà essere comprovata dal titolare dello scarico mediante la

presentazione di idonea documentazione tecnica - l'Ufficio d'Ambito, ai sensi dell'art.5 comma 8, sentito il Gestore, può autorizzare tale scarico in pubblica fognatura, in deroga al divieto di cui al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garantire la corretta funzionalità del sistema, anche con riferimento alla durata temporale dell'esercizio medesimo, che terrà conto da un lato di quanto richiesto in sede di istanza e dall'altro delle valutazioni tecniche del Gestore.

Le fasi istruttorie svolte dall'Ufficio d'Ambito sulla base dell'attivazione di un procedimento di autorizzazione in deroga al divieto di scarico in pubblica fognatura delle acque di cui al presente comma - previa acquisizione degli oneri istruttori e di procedibilità previsti nell'Allegato n.8 al presente Regolamento -, sono le seguenti:

- a. verifica della correttezza formale dell'istanza di deroga al divieto di scarico di cui all'art. 5 comma 8 del RR n.6/2019;
 - b. verifica della documentazione tecnica comprovante l'impossibilità da parte del soggetto istante a scaricare tali acque in altri recapiti;
 - c. acquisizione delle valutazioni e prescrizioni tecniche del Gestore;
 - d. valutazioni tecniche eventualmente integrative a quelle fornite dal Gestore da parte dell'Ufficio d'Ambito;
 - e. rilascio del provvedimento di autorizzazione in deroga al divieto di scarico in pubblica fognatura di cui all'art. 5 comma 8, entro il termine massimo di 90 giorni, salvo sospensioni/interruzioni del procedimento, impartendo le prescrizioni che andranno a disciplinare gli scarichi in pubblica fognatura.
4. La raccolta e la misura, all'interno degli insediamenti dai quali origina lo scarico, delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza di emergenza di siti contaminati deve essere effettuata separatamente dagli altri scarichi. È comunque vietato diluire con acque derivanti dalle operazioni di cui sopra gli altri scarichi di acque reflue industriali, qualora presenti. L'autorizzazione sarà comunque vincolata alla stipula di apposito contratto.
 5. Qualora ammesso, lo scarico in rete fognaria pubblica delle acque di falda emunte nel corso di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti contaminati o di drenaggio della falda è soggetto a tariffa di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico da applicarsi secondo le disposizioni del successivo art.67.
 6. In attuazione dell'art. 21 comma 1 lettera a) del R.R. 6/2019, vengono riportati nell'Allegato n.8 del presente Regolamento, gli importi inerenti agli oneri istruttori che il richiedente, quale condizione di procedibilità della domanda, è tenuto a versare all'Ufficio d'Ambito.

Art. 61 Scarichi contenenti inquinanti non previsti nelle tabelle dei limiti di accettabilità

1. Qualora le acque reflue, soggette a limiti di accettabilità, contengano o possano contenere sostanze inquinanti, non contemplate dalle Tabelle dei limiti di accettabilità in rete fognaria pubblica, richiamati dal presente Regolamento, il Gestore potrà proporre all'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese, in sede di autorizzazione allo scarico, limiti e prescrizioni specifiche

per tali sostanze.

Art 62 Scarichi di ospedali e case di cura e piscine private

1. Le acque di scarico provenienti da ospedali e case di cura devono essere sottoposte ad adeguato trattamento di disinfezione, prima di confluire in fognatura per evitare il diffondersi di batteri patogeni.
2. Le acque di scarico di piscine private, non aperte al pubblico sono considerate assimilate alle acque domestiche e non necessitano di specifica autorizzazione. Lo scarico in pubblica fognatura dovrà avvenire previa comunicazione al Gestore e nel rispetto delle indicazioni fornite.

Art. 63 Scarichi di sostanze radioattive

1. Per gli scarichi contenenti sostanze radioattive, saranno osservate le disposizioni e le cautele stabilite dal D.Lgs. n° 230/95 e sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 64 Variazione degli scarichi

1. Qualsiasi variazione degli scarichi di acque reflue industriali, relativa alla qualità e quantità dello stesso, dovrà essere autorizzata, secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
2. Fuori dai casi sopra indicati, qualsiasi variazione riguardante modifiche della titolarità dell'autorizzazione allo scarico, comporterà il dovere di presentazione da parte dei Clienti, di apposita istanza di voltura all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Art. 65 Cessazione degli scarichi

1. I titolari di scarichi di acque reflue industriali, nel caso di cessazione dello scarico, dovranno darne immediata comunicazione all'Ufficio d'Ambito di Varese, all'Autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e al Gestore Alfa.
2. La riattivazione di uno scarico cessato comporta la ripetizione della domanda di autorizzazione allo scarico ed il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni, atte a legittimare la nuova autorizzazione allo scarico a norma del presente Regolamento.

Art. 66 Accertamenti e controlli

1. Ai sensi dell'art. 128 comma 1 del d.lgs. 152/2006, "l'autorità competente effettua il controllo degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli". L'Autorità competente al controllo per gli scarichi idrici in fognatura autorizzati con provvedimento AUA, ex art.124, ex art. 208 e assimilato al domestico è l'Ufficio d'Ambito.

L'Ufficio d'Ambito ha pertanto l'obbligo di effettuare il controllo sugli scarichi sulla base di un programma così come stabilito dal comma 1 dell'art. 128 del d.lgs. 152/06, dalla D.D.G. n.796/2011 e ai sensi dell'art.18 del R.R. n.6/2019 secondo le indicazioni previste dall'Allegato F-G, attività che potrà essere eseguita unitamente al gestore unico, fermo restando le competenze in materia di ARPA.

I controlli di cui alla convenzione ATO-Alfa S.r.l. sono sia di natura tecnico-amministrativa

(verifica ottemperamenti autorizzazione) sia di natura analitica (prelievo campioni), e rimandano all'Ufficio d'Ambito l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative pecuniarie secondo quanto previsto dall'art.133 del D.Lgs. n.152/2006

2. Fatto salvo quanto già previsto dagli articoli precedenti, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n° 152/06, art. 128, comma 2, il Gestore, si riserva la facoltà di effettuare accertamenti in merito alle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, alla qualità dei reflui, alle portate prelevate e scaricate, nonché al rispetto delle prescrizioni del Regolamento, con i poteri di cui al D. Lgs. n° 152/06 art. 129.

TITOLO 8 - TARIFFE E FATTURAZIONE DEI SERVIZI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Art. 67 Tariffa del servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico

1. La tariffa per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico (di seguito "tariffa") è determinata dall'Autorità competente e viene riscossa dal Gestore.
2. Ai sensi dell'art. 155 del D. Lgs. 152/06 e nel rispetto delle modalità previste dalle delibere dell'Autorità competente si stabilisce che:
 - la tariffa è dovuta dai Clienti solo per i servizi di cui effettivamente usufruiscono. Il Cliente effettivamente usufruisce del servizio di fognatura quando è residente in una zona provvista di reti di collettamento ovvero sussista l'obbligo di allaccio ai sensi dell'art. 43 comma 2 del presente Regolamento e del servizio di depurazione quando è residente all'interno di un agglomerato collegato ad un impianto di depurazione.
 - per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, il volume di reflui scaricati è determinato in misura pari al volume di acque fornita, prelevata o comunque accumulata;
 - per gli scarichi di acque reflue industriali inclusi gli scarichi di cui agli artt. 57, 58, 59 e 60 del presente Regolamento, qualora ammessi, il corrispettivo per il servizio di collettamento e depurazione è determinato con le modalità previste dalla normativa vigente sulla base della qualità e della quantità delle acque reflue scaricate. I criteri di applicazione ed i relativi coefficienti sono stabiliti dall'Autorità competente in base alle disposizioni normative in materia. In assenza di un idoneo sistema di misura diretta delle acque scaricate, la tariffa sarà applicata ai volumi d'acqua fornita, prelevata o comunque accumulata
 - per i Clienti allacciati al pubblico acquedotto e che esercitano esclusivamente scarichi domestici, l'addebito della tariffa di fognatura e di depurazione è effettuato nella stessa bolletta di consumo dell'acqua

Art. 68 Elementi necessari alla determinazione dei corrispettivi per i servizi di collettamento e depurazione degli scarichi soggetti ad autorizzazione

1. Per tutti i titolari di scarichi di acque reflue industriali nonché i titolari di acque reflue

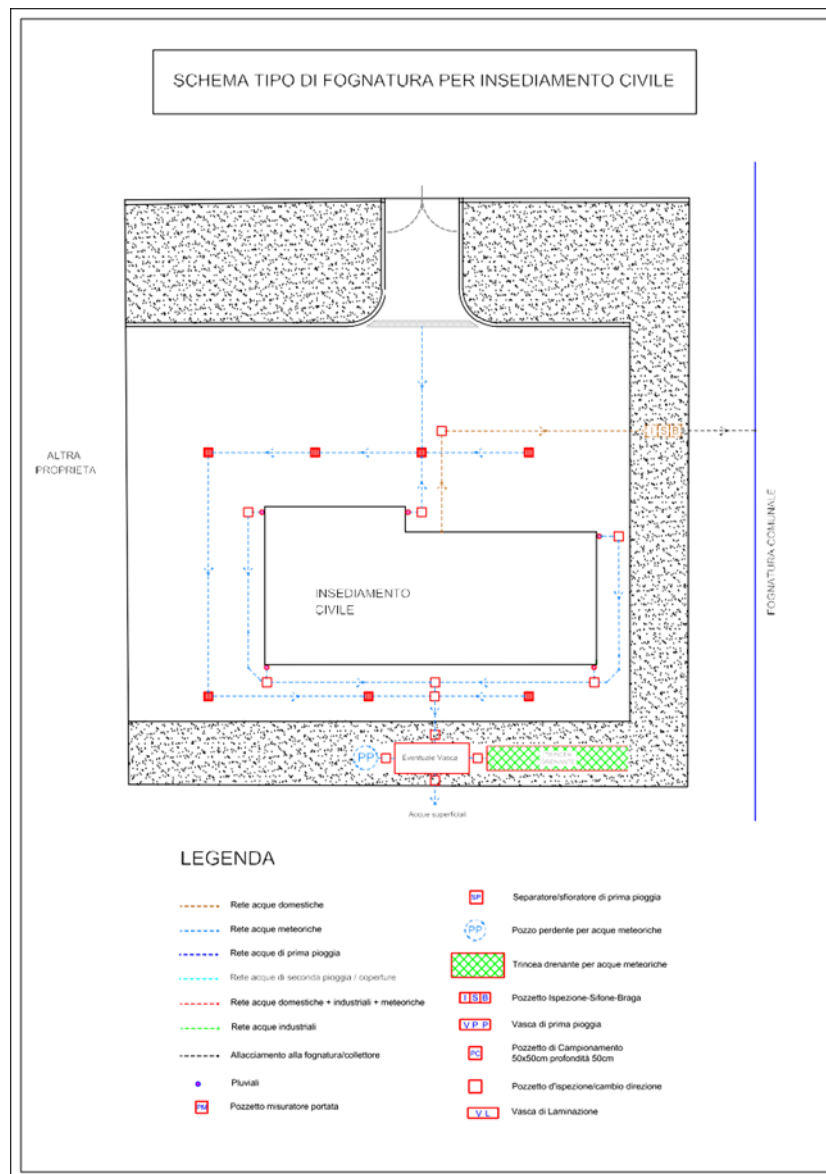
domestiche che provvedono in tutto o in parte ad approvvigionarsi da fonte autonoma, ai fini della determinazione dei corrispettivi per i servizi di collettamento e depurazione, il Gestore effettua accertamenti sui volumi e sulla qualità degli scarichi effettuati, con le modalità e tempistiche riportate nella Carta del Servizio, nel rispetto delle normative vigenti e delle direttive dell'Autorità competente.

2. La fatturazione dei corrispettivi per i servizi di collettamento e depurazione per i Clienti titolari di scarichi autorizzati in pubblica fognatura sarà effettuata utilizzando la formula tariffaria approvata dall'Autorità competente, con le modalità e tempistiche indicate nella Carta del Servizio e nel rispetto delle normative in materia e delle direttive dell'Autorità competente.

Allegati quale parte integrante del presente regolamento:

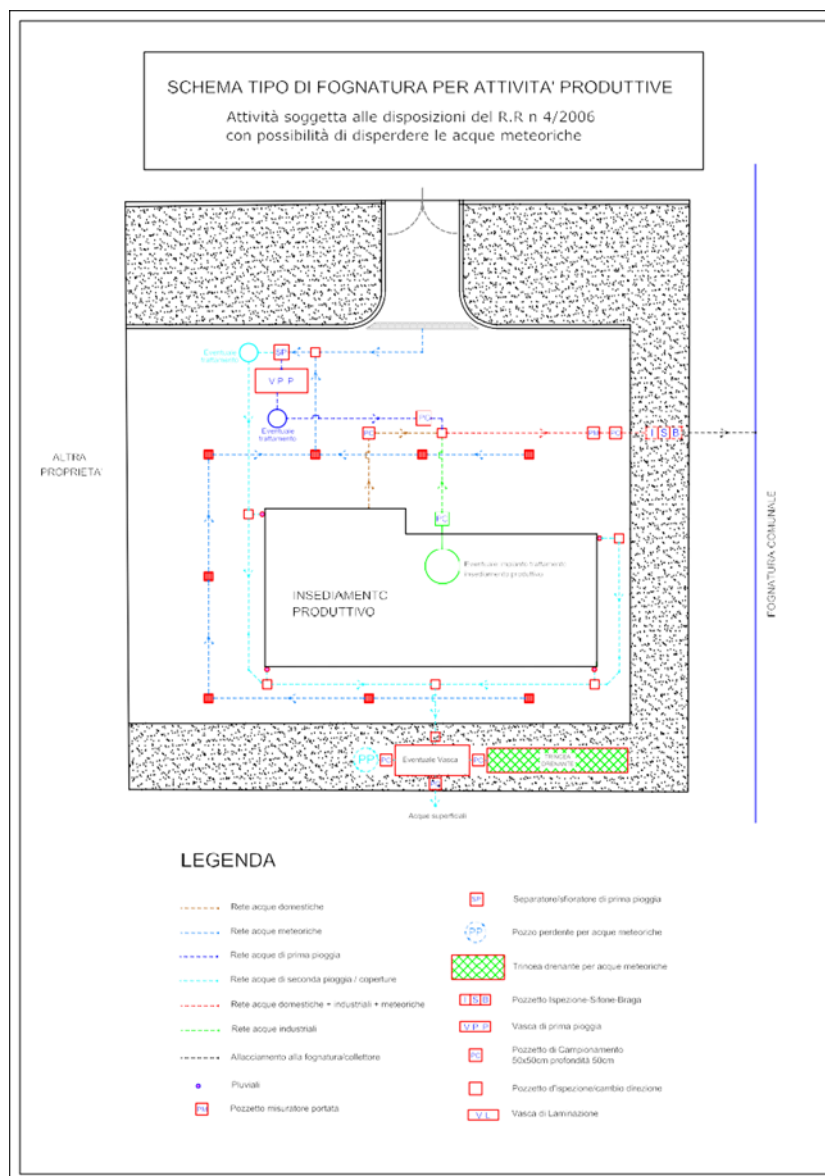
- All. 1: Schema fognatura interna
- All. 2: Cameretta di ispezione
- All. 3: Schema pozzetto di campionamento
- All. 4: Valori limite di emissione acque reflue assimilate
- All. 5: Regolamento di assimilazione reflui industriali alle acque domestiche
- All. 6: Limiti di accettabilità reflui fognari in rete fognaria
- All. 7: Schema strumenti di misura reflui industriali
- All. 8: Oneri istruttori

ALLEGATO 1
AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
Schema fognatura interna 1



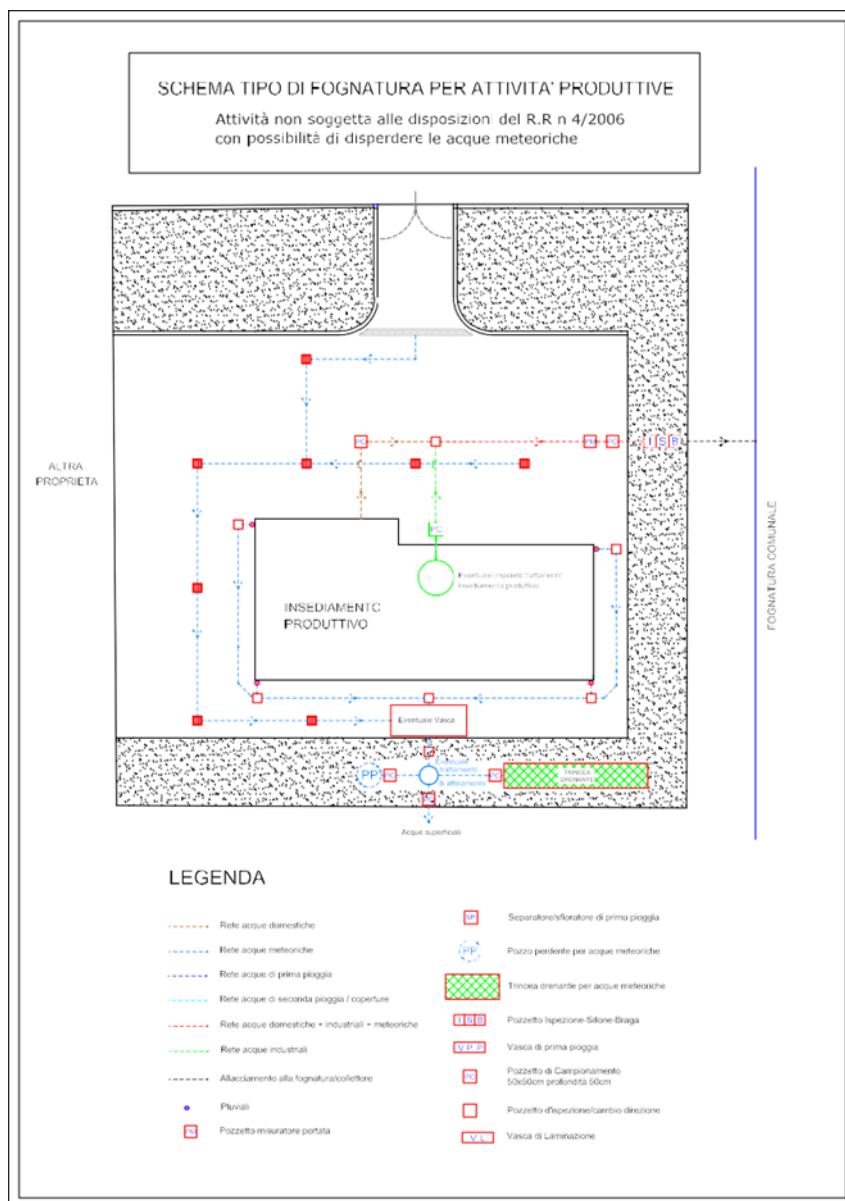
ALLEGATO 1 **AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Schema fognatura interna 2



ALLEGATO 1 **AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

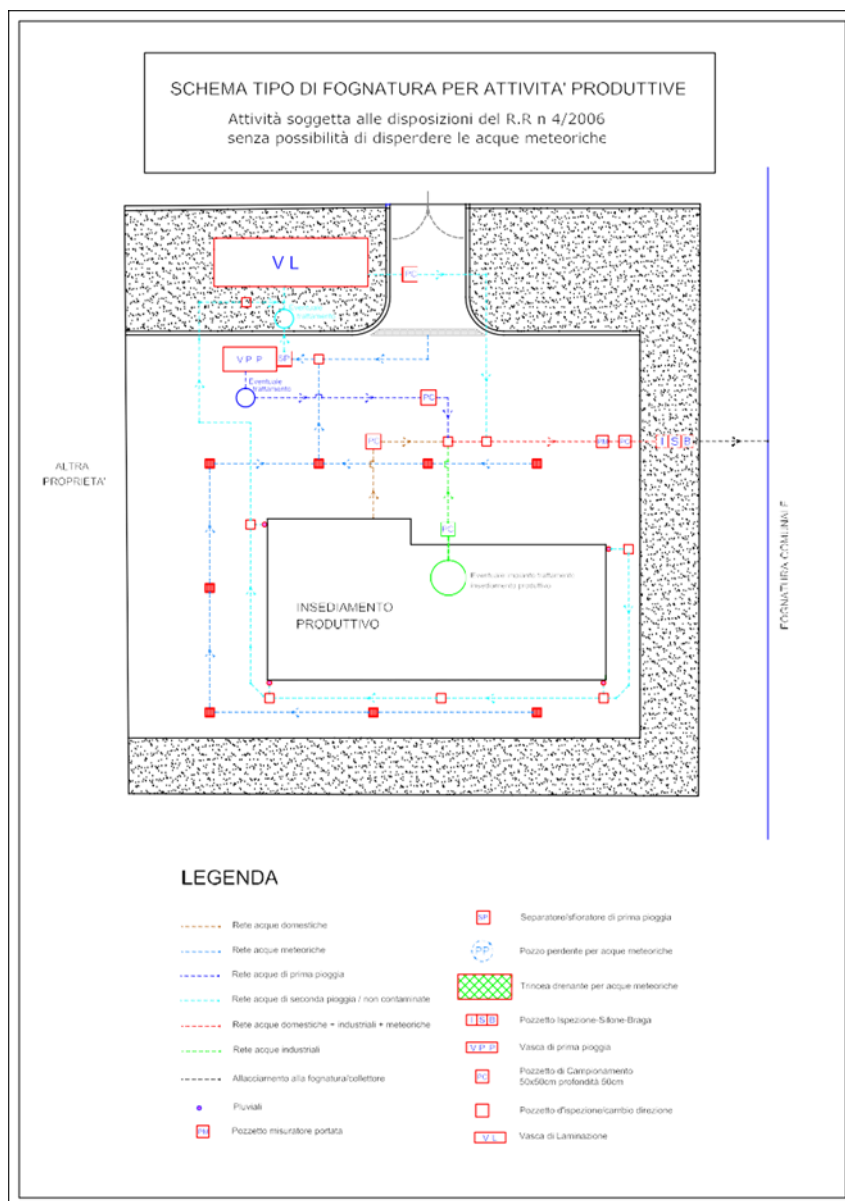
Schema fognatura interna 3



ALLEGATO 1

AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Schema fognatura interna 4

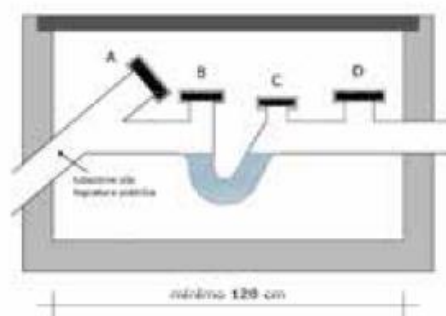


Schema fognatura interna 5



ALLEGATO 2
AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

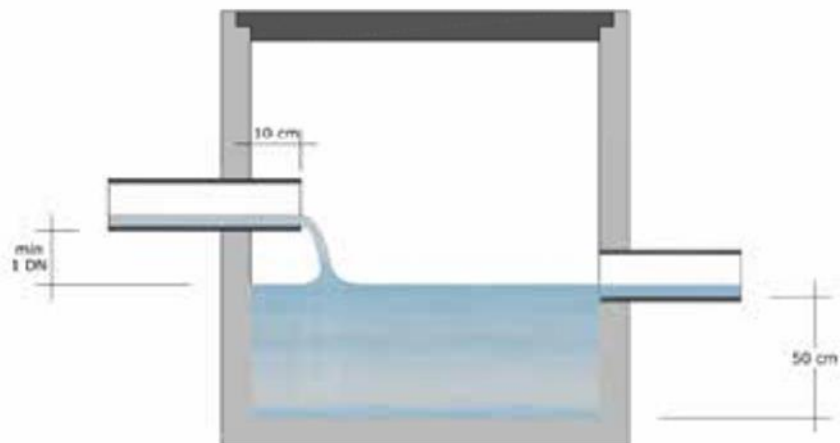
CAMERETTA DI ISPEZIONE
TIPO BRAGA-SIFONE-ISPEZIONE (BSI)



- A ispezione del tronco in sede stradale
- B sifone intercettatore
- C predisposizione per condotto di ventilazione secondaria
- D ispezione del tronco in proprietà privata

ALLEGATO 3
AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

POZZETTO DI CAMPIONAMENTO



dimensioni interne del pozzetto almeno 50x50 cm
consultare il gestore in caso di impossibilità
a rispettare i salti di fondo indicati

ALLEGATO 4
AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

R.R. n° 06/19 - all. B - Tabella 2 - Valori limite di emissione che le acque reflue devono rispettare, prima di ogni trattamento depurativo, per essere ASSIMILATE alle acque reflue domestiche.

Parametro	Unità di misura	Valore limite
pH	-	6,5 -8,5
Temperatura	°C	30
Colore	non percettibile su uno spessore di 10 cm dopo diluizione 1:40	
Odore	non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere	
Solidi sospesi totali	(mg/l)	350
BOD 5	(mg/l)	250
COD	(mg/l)	500
Cloruri (come Cl)	la concentrazione rilevata nelle acque approvvigionate + 40 mg/l	
Fosforo totale (come P)	(mg/l)	6
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	(mg/l)	40
Azoto nitroso (come N)	(mg/l)	0,6
Azoto totale (come N)	(mg/l)	50
Grassi e oli animali/vegetali	(mg/l)	60
Tensioattivi	(mg/l)	10
Materiali grossolani		assenti
Alluminio	mg/l	≤1
Arsenico	mg/l	≤0,5
Bario	mg/l	≤20
Boro	mg/l	≤2
Cadmio	mg/l	≤0,02
Cromo totale	mg/l	≤2
Cromo VI	mg/l	≤0,2
Ferro	mg/l	≤2
Manganese	mg/l	≤2
Mercurio	mg/l	≤0,005
Nichel	mg/l	≤2
Piombo	mg/l	≤0,2
Rame	mg/l	≤0,1
Selenio	mg/l	≤0,03

Stagno	mg/l	≤10
Zinco	mg/l	≤0,5
Cianuri totali come (CN)	mg/l	≤0,5
Cloro attivo libero	mg/l	≤0,2
Solfuri (come H ₂ S)	mg/l	≤1
Solfiti (come SO ₃)	mg/l	≤1
Solfati (come SO ₄)	mg/l	≤1000
Fluoruri	mg/l	≤6
Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤20
Idrocarburi totali	mg/l	≤5
Fenoli	mg/l	≤0,5
Aldeidi	mg/l	≤1
Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,2
Solventi organici azotati	mg/l	≤0,1
Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05
tra cui:		
- aldrin	mg/l	≤0,01
- dieldrin	mg/l	≤0,01
- endrin	mg/l	≤0,002
- isodrin	mg/l	≤0,002
Solventi clorurati	mg/l	≤1
Saggio di tossicità acuta	non accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili ≥ 50% del totale	

ALLEGATO 5
AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**Regolamento di assimilazione dei reflui industriali alle acque
domestiche ex R.R. n 6/2019, art. 4, comma 2.**

Così come previsto dall'art. 56 del presente Regolamento in attuazione dell'art. 4 comma 2 del Regolamento Regionale n° 6/2019 del 29/03/2019, il seguente elenco individua ulteriori attività rispetto a quelle riportate nell'Allegato B, comma 1 del succitato Regolamento Regionale, i cui scarichi in pubblica fognatura possono essere disciplinati a mezzo di comunicazioni di assimilazione.

Fatte salve specifiche disposizioni ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono soggette a comunicazione di assimilazione ex. art. 22, comma 4, lettera a) del R.R. n° 6/2019 le acque reflue scaricate direttamente dalle attività di seguito elencate a condizione che le stesse non contengano, prima di qualsiasi trattamento depurativo, le sostanze di cui al D.Lgs. 152/06 parte terza, allegato 5 tabelle 3/A e 5 in concentrazioni superiori ai limiti di scarico in acque superficiali:

1. lavanderie a secco (scarichi di raffreddamento del circuito di recupero dei solventi) e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente e esclusivamente all'utenza residenziale;
2. acque reflue derivanti dai canili, gattili e altri centri di ricovero di animali da compagnia;
3. vendita al dettaglio di generi alimentari, anche con annesso laboratorio di produzione;
4. gestione e manutenzione degli impianti pubblici di emungimento, adduzione e distribuzione di acqua potabile (spurghi, controlavaggi, lavaggi) incluse le attività di gestione e manutenzione a carico di vasche, serbatoi e filtri impiegati nelle attività di cui sopra con un volume massimo giornaliero non superiore a 20 mc. Sono esclusi da tale disposto gli scarichi derivanti dalle operazioni connesse alla terebrazione e allo sviluppo dei pozzi.

ALLEGATO 6

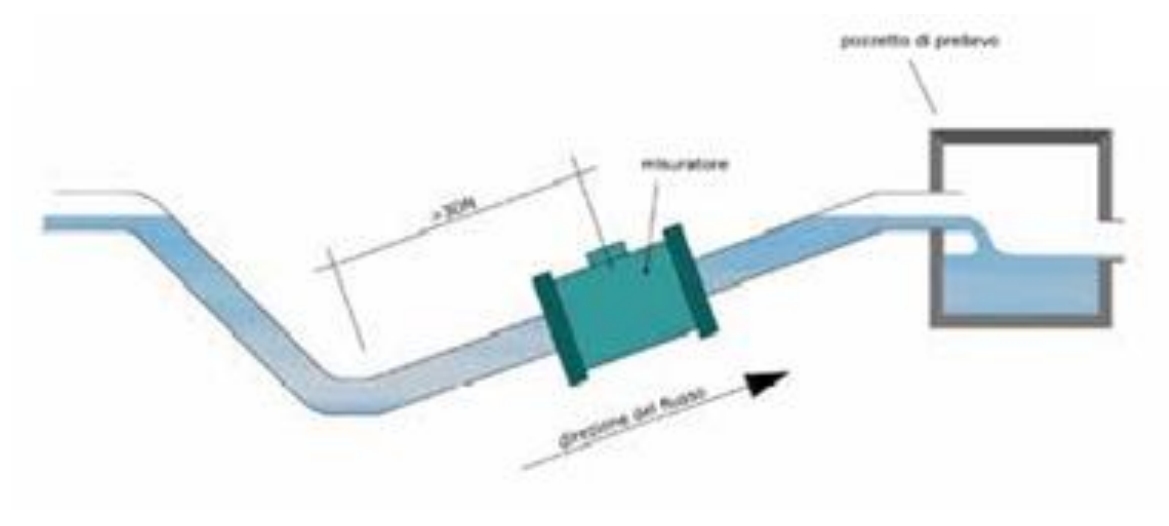
AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Limiti di accettabilità reflui fognari in rete fognaria

N°	Parametro	Unità misura	Scarico in acque superficiali	Scarico in rete fognaria
1	pH		5,5-9,5	5,5-9,5
2	Temperatura	°C		≤35
3	Colore		non percettibile con diluizione 1:20	non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		non deve essere causa di molestie	non deve essere causa di molestie
5	Materiali grossolani		assenti	assenti
6	Solidi sospesi totali	mg/l	≤80	≤200
	Solidi sedimentabili	mg/l	n.p.	n.p.
7	BOD5 (come O2)	mg/l	≤40	≤250
8	COD (come O2)	mg/l	≤160	≤500
9	Alluminio	mg/l	≤1	≤2,0
10	Arsenico	mg/l	≤0,5	≤0,5
11	Bario	mg/l	≤20	n.p.
12	Boro	mg/l	≤2	≤4
13	Cadmio	mg/l	≤0,02	≤0,02
14	Cromo totale	mg/l	≤2	≤4
15	Cromo VI	mg/l	≤0,2	≤0,2
16	Ferro	mg/l	≤2	≤4
17	Manganese	mg/l	≤2	≤4
18	Mercurio	mg/l	≤0,005	≤0,005
19	Nichel	mg/l	≤2	≤4
20	Piombo	mg/l	≤0,2	≤0,3
21	Rame	mg/l	≤0,1	≤0,4
22	Selenio	mg/l	≤0,03	≤0,03
23	Stagno	mg/l	≤10	n.p.
24	Zinco	mg/l	≤0,5	≤1,0
25	Cianuri totali (CN)	mg/l	≤0,5	≤1,0
26	Cloro attivo libero	mg/l	≤0,2	≤0,3
27	Solfuri (come H2S)	mg/l	≤1	≤2
28	Solfiti (come SO3)	mg/l	≤1	≤2
29	Solfati (come SO4)	mg/l	≤1000	≤1000
30	Cloruri	mg/l	≤1200	≤1200
31	Fluoruri	mg/l	≤6	≤12
32	Fosforo totale (come P)	mg/l	≤10	≤10
33	Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	≤15	≤30
34	Azoto nitroso (come N)	mg/l	≤0,6	≤0,6
35	Azoto nitrico (come N)	mg/l	≤20	≤30
	Azoto totale	mg/l	n.p.	n.p.
36	Grassi e olii animali/vegetali	mg/l	≤20	≤40
37	Idrocarburi totali	mg/l	≤5	≤10
38	Fenoli	mg/l	≤0,5	≤1
39	Aldeidi	mg/l	≤1	≤2
40	Solventi organici aromatici	mg/l	≤0,2	≤0,4
41	Solventi organici azotati	mg/l	≤0,1	≤0,2
42	Tensioattivi totali	mg/l	≤2	≤4
43	Pesticidi fosforati	mg/l	≤0,10	≤0,10
44	Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	mg/l	≤0,05	≤0,05
	tra cui:			
45	- aldrin	mg/l	≤0,01	≤0,01
46	- dieldrin	mg/l	≤0,01	≤0,01
47	- endrin	mg/l	≤0,002	≤0,002
48	- isodrin	mg/l	≤0,002	≤0,002
49	Solventi clorurati	mg/l	≤1	≤2
51	Saggio di tossicità acuta: il campione è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è		≤50% del totale	≤80% del totale
	Tossicità sulla biomassa responsabile dell'ossidazione biologica		assente	assente

ALLEGATO 7
AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Schema strumento di misura reflui industriali



ALLEGATO 8
AL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Oneri istruttori

PROCEDIMENTI A.U.A.

Gli oneri istruttori di competenza dell'Ufficio d'Ambito sono stati approvati dalla Regione Lombardia con la delibera di Giunta Regionale n. 3827 del 14 luglio 2015

PROCEDIMENTI RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.P.R. 59/2013 (D.G.R. X/3827 del 14/07/15 "tariffario AUA" – Delibera CdA n.3 del 02/01/2021)			
Tipologia di provvedimento	Oneri di procedibilità ATO		
Istanza di AUA (nuovo, rinnovo, modifica sostanziale)	€ 150	Ditta certificata ISO 14001 (- 30%)*	€ 105
		Ditta registrata EMAS (- 40%)*	€ 90
		Ditta con dipendenti ≤ 5 (- 10%) senza ISO e EMAS	€ 135

* Le eventuali riduzioni per le Ditte certificate ISO 14001 e registrate EMAS non si sommano; si sommano, invece, le eventuali riduzioni per Ditte con numero di dipendenti ≤ 5 e contemporaneamente certificate ISO 14001 o registrate EMAS.

TUTTI GLI ALTRI PROCEDIMENTI

Relativamente agli oneri di procedibilità a favore dell'ATO per istruttorie che non ricadono nell'ambito di applicazione AUA (autorizzazioni ex art.124, MISE, richieste di assimilazione), rimane in vigore il tariffario di cui alla D.D.G Regione Lombardia 1° febbraio 2011 – n. 797.

PROCEDIMENTI <u>NON</u> RICADENTI NELL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.P.R. 59/2013, OVVERO NON AUA (D.D.G Regione Lombardia 1 febbraio 2011 – n. 797 – Delibera CdA n.3 del 02/01/2021)	
Tipologia di provvedimento	Oneri di procedibilità ATO
Autorizzazione ex art.124	
– rilascio e rinnovo con aggiornamenti dell'atto	€ 150
– rinnovo senza aggiornamenti	€ 75
– solo voltura	€ 50
Autorizzazione ex art.208 (Rifiuti)	
– rilascio e rinnovo con aggiornamenti del parere	€ 150
– rinnovo senza aggiornamenti	€ 75
Autorizzazione ex art.242 (Bonifiche)	
– rilascio e rinnovo con aggiornamenti dell'atto/parere	€ 150
– rinnovo senza aggiornamenti dell'atto/parere	€ 75
– solo voltura	€ 50
Assimilazione alle acque reflue domestiche	
– rilascio atto di assimilazione	€ 75
– solo voltura dell'atto di assimilazione	€ 50
– presa d'atto di comunicazione di assimilazione	€ 50
– comunicazione voltura	€ 30

ONERI ISTRUTTORI DA CORRISPONDERE AL GESTORE

Gli oneri di istruttoria a favore del Gestore del SII riguardanti i processi di atti sono riassunti nella seguente tabella.

ONERI DA CORRISPONDERE AL GESTORE	
Tipologia atto	Oneri di istruttoria
– rilascio parere AUA	€ 300 + IVA
– rilascio parere ex art.124	€ 300 + IVA
– rilascio parere ex art. 208 “Rifiuti”	€ 300 + IVA
– rilascio atto/parere ex art. 242 “Bonifiche”	€ 300 + IVA